Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 331

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 1° dicembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 331 DEL 1° DICEMBRE 1984:

Supplemento n. 1:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Reggio Calabria.

(3565)

Supplemento n. 2:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Catanzaro.

(3566)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 331 DEL 1° DICEMBRE 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 80: **Cassa depositi e prestiti:** 14ª estrazione di cartelle 7 % e 10ª estrazione di cartelle 9 %, effettuate nell'anno 1984.

(6289-6290)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo al decreto-legge 20 ottobre 1984, n. 694, non convertito in legge

A seguito della votazione espressa il 28 novembre 1984 dall'assemblea della Camera dei deputati, deve intendersi respinto il disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 ottobre 1984, n. 694 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984) recante misure urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive.

(6437)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 1° dicembre 1984, n. 795.

Misure amministrative e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere alla adozione di idonee misure per far fronte in breve tempo alla emergenza determinata dalla carenza di alloggi nelle aree ad alta tensione abitativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Sospensione e graduazione degli sfratti

1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione è sospesa fino al 30 giugno 1985.

2. Dopo tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi, anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modifiche, dal 1° gennaio 1983 alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora eseguiti, sarà effettuata:

a) dal 1° luglio 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi fino al 30 giugno 1983;

b) dal 30 settembre 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° luglio 1983 ed il 31 dicembre 1983;

c) dal 30 novembre 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1984 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

d) dal 31 gennaio 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 non si applicano per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonché per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 1), 2), 7) e 8), della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 1), 2), 4) e 5), del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Art. 2.

Proroga dei contratti degli immobili ad uso non abitativo

1. Le scadenze dei contratti di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono prorogate fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di locazione degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 1985.

2. Per il periodo di proroga, nei contratti di locazione o sublocazione di cui al precedente comma 1, il canone corrisposto dal conduttore, al netto degli oneri accessori, può essere aumentato, a richiesta del locatore, in misura non superiore al 25 per cento.

Art. 3.

Sospensione degli sfratti per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata o agevolata

1. Nei confronti dei soggetti titolari di assegnazione di alloggi, in corso di costruzione o ultimati, di edilizia residenziale sovvenzionata ovvero agevolata, l'esecuzione del provvedimento di rilascio è sospesa fino all'effettiva consegna dell'alloggio e comunque non oltre il 31 dicembre 1985, ferma rimanendo la esclusione di cui al comma 3 del precedente articolo 1.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica altresì agli acquirenti di alloggi di edilizia agevolata anche in base a contratti preliminari aventi data certa.

3. I soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2 decadono dal beneficio nel caso di morosità protratta per oltre tre mesi nel pagamento del canone o degli oneri accessori.

Art. 4.

Graduatoria delle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Fino al 31 dicembre 1986, i soggetti nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo immediatamente eseguibili, che siano in possesso dei requisiti previsti per accedere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, sono inseriti, su loro richiesta, nelle graduatorie definitive in vigore, con l'attribuzione del punteggio previsto dalle disposizioni che disciplinano l'assegnazione degli stessi alloggi.

2. La domanda deve essere diretta, entro il termine di cui al precedente comma 1, al comune di residenza che, sulla base della documentazione prodotta, provvede d'ufficio all'aggiornamento della graduatoria, trasmettendo la domanda e la documentazione alla commissione assegnazione alloggi, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, o alla analoga commissione prevista dalla legge regionale; la commissione verifica il punteggio attribuito, richiedendone al comune la rettifica qualora non corrispondente alle disposizioni in vigore.

3. La graduatoria aggiornata è definitiva ed è resa pubblica mediante affissione, per quindici giorni, a cura dello stesso comune, sul foglio degli annunzi legali della provincia, allorché sia trascorso almeno un mese dalla precedente pubblicazione.

4. Ai soggetti di cui al precedente comma 1 devono essere destinate prioritariamente le abitazioni resesi disponibili ai sensi degli articoli 5 e 8 del presente de-

creto. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, settimo ed ottavo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, anche qualora non ricorrano le condizioni previste dalla lettera *d*) del quinto comma del suddetto articolo.

5. La riserva di cui all'articolo 21 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogata sino al 31 dicembre 1986 e le percentuali ivi previste sono rispettivamente aumentate al cinquanta ed al trenta per cento.

Art. 5.

Convenzioni per acquisire la disponibilità di abitazioni

1. I comuni possono stipulare con coloro che hanno la disponibilità giuridica di unità immobiliari destinate ad uso abitativo convenzioni in deroga all'articolo 1 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per acquisire la disponibilità di tali unità ai fini di cui all'articolo 6 del presente decreto.

2. A titolo di corrispettivo spetta a colui che ha la disponibilità giuridica dell'unità immobiliare una somma mensile pari al canone determinato a norma degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

3. Il comune assume la garanzia solidale del pagamento del corrispettivo, della penale di cui al successivo comma 5 e degli oneri accessori, nonché del rimborso delle spese per la riparazione dei danni eventualmente cagionati dall'assegnatario all'unità immobiliare.

4. Il comune deve assicurare l'effettivo rilascio dell'immobile nel giorno della scadenza della convenzione, provvedendo, se del caso, a chiedere al prefetto l'impiego della forza pubblica.

5. In caso di ritardo è dovuta a colui che ha la disponibilità giuridica dell'unità immobiliare una penale pari al doppio del corrispettivo per tutta la durata del ritardo.

Art. 6.

Assegnatari delle abitazioni disponibili

1. Possono chiedere l'assegnazione temporanea delle unità immobiliari, di cui al precedente articolo 5, coloro nei cui confronti, alla data della domanda, sia stato eseguito o sia immediatamente eseguibile, senza tener conto della sospensione di cui al precedente articolo 1, un provvedimento di rilascio dell'immobile locato, purché il nucleo familiare sia in possesso del requisito di cui all'articolo 20, primo comma, lettera *a*), punto 3), della legge 5 agosto 1978, n. 457, come aggiornato dalla delibera CIPE del 12 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 20 luglio 1984, determinato ai sensi dell'articolo 2, quattordicesimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e risultante da dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Non si tiene conto del predetto requisito qualora il richiedente dimostri di avere in corso un procedimento di rilascio di una unità immobiliare di sua proprietà da destinare a propria abitazione.

2. I richiedenti debbono, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver la disponibilità di altra adeguata unità immobiliare nel comune di residenza ovvero nei comuni confinanti.

3. Ai fini della graduatoria occorre comunque dichiarare la proprietà di unità immobiliari diverse da quelle di cui al precedente comma 2.

4. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 495 del codice penale.

5. Sono esclusi dall'assegnazione coloro che sono stati dichiarati decaduti da precedente assegnazione temporanea.

Art. 7.

Procedura per l'assegnazione delle abitazioni disponibili

1. Il comune, sulla base delle domande pervenute, provvede all'assegnazione temporanea delle unità immobiliari a coloro che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di priorità stabilito in relazione alla data di esecuzione dello sfratto, tenendo altresì conto della composizione del nucleo familiare e del reddito.

2. L'assegnatario corrisponde direttamente al possessore il corrispettivo determinato ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.

3. L'assegnatario è tenuto a versare al comune il deposito cauzionale, pari a tre mensilità del corrispettivo.

4. Gli importi di cui al precedente comma 3 affluiscono in un conto appositamente istituito dal comune presso la tesoreria comunale e destinato a far fronte agli oneri su di esso gravanti ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.

5. Per il recupero delle somme erogate al possessore dell'immobile a titolo di garanzia, il comune procede nei confronti dell'assegnatario responsabile con le procedure esattoriali.

6. L'assegnazione decade automaticamente:

a) allo scadere del termine fissato nel provvedimento del comune;

b) per morosità dell'assegnatario nel pagamento del corrispettivo e degli oneri accessori protrattasi per oltre tre mesi;

c) per gravi danni arrecati all'unità immobiliare;

d) per mancata utilizzazione dell'unità immobiliare per oltre tre mesi ovvero per una utilizzazione diversa da quella residenziale;

e) per la sopravvenuta disponibilità di altra adeguata unità immobiliare nel comune di residenza ovvero nei comuni confinanti.

Art. 8.

Programmi straordinari di edilizia sovvenzionata

1. Il comitato esecutivo del CER ripartisce la somma di lire 1.200 miliardi per la realizzazione di programmi straordinari di edilizia abitativa e relative opere di urbanizzazione con le tipologie previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, anche fuori dai piani di zona, purchè in aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della

legge 22 ottobre 1971, n. 865, con gli effetti stabiliti dall'articolo 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

2. All'onere connesso alle necessità di cui al precedente comma 1 si fa fronte con i contributi, previsti dall'articolo 13, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per gli esercizi 1986 e 1987.

3. A norma del sesto comma dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono immediatamente utilizzabili, sino al limite di cui al comma 1, i fondi giacenti sugli appositi conti correnti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti.

4. I fondi sono assegnati a cura del comitato esecutivo del CER, previa dimostrazione da parte dei comuni interessati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della piena ed immediata disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione dei programmi costruttivi e previa dimostrazione, sempre da parte dei predetti comuni, dell'utilizzo delle disponibilità finanziarie loro eventualmente attribuite in base agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, ed all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

5. I programmi costruttivi di cui al comma 1 del presente articolo sono affidati ai comuni dal comitato esecutivo del CER, che definisce anche le relative procedure attuative, ovvero ai competenti istituti autonomi per le case popolari, in relazione allo stato di attuazione dei programmi ordinari in corso.

6. Gli alloggi così realizzati sono assegnati in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

7. L'assegnazione deve avvenire prioritariamente a favore di coloro nei cui confronti, alla data della domanda, sia stato eseguito o sia immediatamente eseguibile un provvedimento di rilascio dell'immobile locato.

8. Agli assegnatari di detti alloggi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, settimo ed ottavo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, anche qualora non ricorrano le condizioni previste dalla lettera *d*) del quinto comma del suddetto articolo.

Art. 9.

Programma straordinario di edilizia agevolata

1. Sui fondi riservati, ai sensi dell'articolo 3, lettera *q*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ad interventi straordinari di edilizia agevolata, il comitato esecutivo del CER delibera l'avvio di un programma straordinario, sino all'importo di 4 miliardi di limiti d'impegno, da realizzarsi da imprese e cooperative e relativi consorzi.

2. I soggetti indicati al comma precedente sono tenuti a documentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la piena ed immediata disponibilità delle aree necessarie.

Art. 10.

Finanziamento di opere di urbanizzazione a servizio di interventi di edilizia residenziale pubblica già realizzati.

Il comitato esecutivo del CER, su istanza motivata può assegnare ai comuni, a carico dei fondi di cui allo articolo 8 del presente decreto e fino a concorrenza di lire 150 miliardi, finanziamenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a servizio dei piani di zona necessarie per rendere immediatamente utilizzabili interventi di edilizia residenziale pubblica già realizzati, a condizione che siano interamente impegnati i fondi a tal fine già assegnati al comune stesso. I predetti finanziamenti sono rimborsati dai comuni in dieci anni senza interessi a rate costanti.

Art. 11.

Finanziamento ai comuni per acquisto di abitazioni

1. I comuni possono acquistare unità immobiliari ultimate da assegnare ai soggetti cui all'art. 6, comma 1, del presente decreto.

2. Gli alloggi di nuova costruzione devono avere le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. I comuni procedono prioritariamente all'acquisto di immobili di edilizia convenzionata ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e della legge 28 gennaio 1977, n. 10, salvo che sussista la possibilità di acquisti di altri immobili a migliori condizioni.

4. E' consentito anche l'acquisto di immobili di edilizia convenzionata-agevolata con subentro dell'ente pubblico nell'agevolazione e con il vincolo dell'assegnazione temporanea degli alloggi ai soggetti di cui allo articolo 6, comma 1, del presente decreto.

5. Gli alloggi di cui al precedente comma 3 sono assegnati con contratto di locazione alle condizioni previste nella convenzione; quelli di cui al precedente comma 4 sono assegnati con contratto di locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

6. Il prezzo di acquisto degli alloggi di cui al precedente comma 3 non può essere superiore a quello definito in convenzione.

7. Il prezzo di acquisto degli altri alloggi non può superare il valore locativo calcolato con i criteri previsti dagli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

8. Per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975 il prezzo di acquisto, come determinato dal precedente comma 7, può essere maggiorato in una misura non superiore al venti per cento.

9. All'onere connesso agli acquisti di cui al precedente comma 1, si fa fronte con i contributi previsti dall'articolo 13, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per gli esercizi 1986 e 1987, fino al limite massimo di lire 500 miliardi, ivi compresi i fondi non impegnati nelle disponibilità finanziare attribuite in base agli articoli 7, primo comma, e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e dall'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94. A valere

sul predetto importo di lire 500 miliardi, una somma non superiore a lire 25 miliardi è destinata all'acquisto da parte dei comuni interessati di immobili di pertinenza degli enti soppressi, in corso di liquidazione in base alla legge 6 dicembre 1956, n. 1404, da lasciare in locazione agli attuali conduttori con contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

10. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicano al comitato esecutivo del CER la disponibilità di alloggi da acquistare, aventi le caratteristiche indicate ai commi precedenti. Nei successivi trenta giorni il comitato esecutivo del CER delibera la messa a disposizione dei fondi entro la disponibilità finanziaria di cui al comma precedente e sulla base di criteri di ripartizione appositamente determinati.

11. Gli acquisti di immobili debbono essere effettuati entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di cui al comma precedente. Decorso inutilmente tale termine, le disponibilità finanziarie saranno utilizzate ai fini del programma di cui all'articolo 8 del presente decreto.

12. A norma del sesto comma dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono immediatamente utilizzabili, sino al limite di cui al precedente comma 9, i fondi giacenti sugli appositi conti correnti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti.

Art. 12.

Localizzazione prioritaria dei programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata

1. Le regioni, ove non abbiano già provveduto, localizzano prioritariamente i programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata del biennio 1984-85 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nei comuni individuati dal successivo articolo 22.

2. Allo stesso fine, le regioni sono autorizzate a rilocalizzare i programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata del biennio 1984-85 per i quali il comune non abbia già provveduto all'assegnazione dell'area ovvero non vi provveda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 13.

Completamento dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata: termine per la concessione dei mutui e indicazione dei comuni beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 5-ter *della legge* 25 *marzo* 1982, *n.* 94.

1. Per la concessione dei mutui integrativi, di cui allo articolo 5-*ter* del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ed all'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, il termine previsto dall'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1986, per i fondi residui esistenti al 31 dicembre 1984 sul capitolo 8272 del bilancio di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. Il comitato esecutivo del CER può indicare altri comuni diversi da quelli di cui all'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, nell'ambito dei quali concedere le agevolazioni di cui all'articolo 5-*ter* della citata legge, ai fini del completamento dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata la cui attuazione abbia subito ritardi per oggettive cause di forza maggiore.

Art. 14.

Concessione di mutui agevolati agli sfrattati

1. Le regioni danno priorità ai soggetti sottoposti a provvedimenti esecutivi di rilascio nella concessione dei mutui agevolati individuali di cui all'articolo 2, dodicesimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

2. Nel rispetto delle priorità di cui al precedente comma, le regioni possono utilizzare i fondi residui dei mutui agevolati individuali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e quelli dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, anche integrando o riformulando le graduatorie vigenti, previo accertamento dell'effettivo ed attuale intendimento degli aspiranti già in graduatoria, da manifestarsi mediante lettera raccomandata entro la data stabilita dalle regioni medesime, di ottenere ed utilizzare i mutui.

Art. 15.

Concessione di contributi in conto capitale in alternativa a quelli in conto interessi

In alternativa ai contributi in conto interessi previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e successive integrazioni, le regioni possono utilizzare le disponibilità esistenti sulle singole quote annuali loro attribuite a valere sui limiti di impegno previsti dal medesimo articolo 9 per la concessione di contributi in conto capitale ai sensi dell'articolo 2, decimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

Art. 16.

Concessione di contributi a favore degli istituti mutuanti per il completamento delle operazioni finanziarie relative a programmi costruttivi antecedenti alla legge 5 *agosto* 1978, *n.* 457.

1. Per le necessità di cui all'articolo 5, quattordicesimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è autorizzato il limite di impegno di 5 miliardi per l'anno 1985, da iscrivere nel capitolo 8248 del bilancio di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del limite di impegno di lire 115 miliardi stanziati nell'anno 1985 ai sensi dell'articolo 1, undicesimo comma, del richiamato decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

Art. 17.

Proroga dei procedimenti espropriativi nell'ambito dei piani di zona

I procedimenti espropriativi per l'attuazione dei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ancorché scaduti, che alla data di entrata in vigore del presente decreto

siano iniziati ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché quelli iniziati, sempre ai sensi del menzionato articolo, nel termine di sei mesi da tale data, possono essere portati a compimento entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

Obblighi degli enti pubblici previdenziali e delle società di assicurazione

Nell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, i primi cinque commi sono sostituiti dai seguenti:

« Gli enti e le società indicate dall'articolo 23 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, tenuti per legge, statuto o disposizione dell'autorità di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, nonché ogni altro ente pubblico non economico, ad eccezione dell'istituto di emissione e della Cassa nazionale del notariato, indipendentemente dalle finalità istituzionali, dalla natura e consistenza patrimoniale, devono mensilmente comunicare al comune nel cui territorio è sito ciascuno degli immobili, nonché alla prefettura competente, l'elenco delle unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione che siano o divengano disponibili in un momento successivo, con l'indicazione della data di effettiva disponibilità. Il comune provvede a darne pubblicità mediante affissione all'albo comunale e inserzione su uno o più quotidiani a maggiore diffusione locale.

I contratti di locazione relativi agli immobili di cui al comma precedente, dei quali non sia stata resa pubblica la disponibilità ai sensi del medesimo comma, sono nulli.

Gli enti e le società di cui al primo comma devono, nella locazione delle unità immobiliari incluse negli elenchi mensili, limitatamente ad una quota del 50 per cento della disponibilità annuale complessiva, dare priorità a coloro che dimostrino che nei loro confronti sia stato eseguito un provvedimento esecutivo di rilascio o sia stato notificato precetto per il rilascio dell'immobile locato, sempreché non si tratti di provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore.

Decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione dell'elenco di cui al primo comma senza che i soggetti indicati nel comma precedente abbiano richiesto allo ente o alla società la locazione degli immobili compresi nell'elenco, gli enti e le società possono liberamente disporre degli immobili medesimi.

Il legale rappresentante degli enti e delle società di cui al primo comma, il quale indebitamente ometta o ritardi la comunicazione mensile ivi prevista, ovvero renda una dichiarazione non veritiera, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali.

Chiunque in qualità di legale rappresentante ovvero di mandatario di uno degli enti o società indicati nel primo comma stipuli un contratto di locazione relativamente ad un immobile la cui disponibilità non sia stata tempestivamente resa nota ai sensi del primo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quindici milioni ».

Art. 19.

Aumento dell'imposizione fiscale sulle abitazioni non locate

1. L'aumento previsto dall'art. 8 della legge 22 aprile 1982, n. 168, ai fini della determinazione del reddito delle unità immobiliari destinate ad abitazione ubicate nei comuni indicati nello stesso articolo, è stabilito nella misura del 300 per cento.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 20.

Agevolazioni fiscali per l'edilizia abitativa

1. A decorrere dal 1° gennaio 1985 e fino al 31 dicembre del medesimo anno, i trasferimenti a titolo oneroso, effettuati a favore di persone fisiche da soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, indipendentemente dalla data della loro costruzione, sono soggetti all'imposta di registro del due per cento ed alle imposte fisse ipotecarie e catastali, a condizione che l'immobile acquistato sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la propria residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività e che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione nel comune ove è situato l'immobile acquistato, di volerlo adibire a propria abitazione e di non aver già usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma; in caso di dichiarazione mendace sono dovute le imposte nella misura ordinaria nonché una sopratassa del 30 per cento delle imposte stesse.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1985 e fino al 31 dicembre del medesimo anno, l'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ridotta al 50 per cento per gli incrementi di valore conseguenti ai trasferimenti a titolo oneroso effettuati ai sensi del precedente comma 1.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo il 31 dicembre 1984, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 300 miliardi per l'anno finanziario 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata per il detto anno finanziario dalla legge 16 maggio 1984, n. 138.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

Competenze delle province autonome di Trento e Bolzano

1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono nell'ambito delle proprie competenze alle finalità previste nel presente decreto secondo le modalità stabi-

lite dai rispettivi ordinamenti. A tal fine i finanziamenti sono corrisposti a norma dell'articolo 39 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Resta ferma anche nelle province medesime l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 18, 19 e 20 del presente decreto.

Art. 22.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni degli articoli 8, 9, 10 e 11 del presente decreto si applicano nei comuni capoluogo di provincia individuati ai sensi degli articoli 2 e 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

2. Le disposizioni degli articoli 1, 3, 4, 7 e 12 del presente decreto si applicano nei comuni individuati ai sensi degli articoli 2 e 13 del decreto-legge sopracitato, nonchè nei comuni di cui alle delibere adottate dal CIPE in data 22 febbraio 1980, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 6 marzo 1980, e 29 luglio 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 14 agosto 1982.

3. Il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può procedere all'integrazione della delibera assunta in data 29 luglio 1982.

4. I comuni di cui al precedente comma 1 possono procedere alla costruzione ed all'acquisizione di alloggi nei comuni vicini, anche se non confinanti, previa convenzione con gli stessi.

5. La convenzione riserva una quota non superiore al venti per cento degli alloggi realizzati o acquistati nei comuni di cui al precedente comma 4 per soddisfare le esigenze abitative di questi.

Art. 23.

Sanatoria

Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni.

Art. 24.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1984

PERTINI

CRAXI — NICOLAZZI — SCALFARO — MARTINAZZOLI — VISENTINI — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1984
Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 17

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 16 ottobre 1984.

Impegno della somma di L. 2.960.985.650 a favore della regione Campania ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica, residui 1982).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1982 ed il bilancio pluriennale 1982-84;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1982, registro n. 1, foglio n. 291, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 155.841.350, quale anticipo del 5%, per il 1982, a favore della regione Campania;

Vista la nota n. 7643 del 27 settembre 1984, e l'allegata dichiarazione n. 5532 del 5 luglio 1984, rese entrambe dall'assessore competente della regione Campania, con le quali viene chiesta l'erogazione della somma di L. 7.734.553.390, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica, anticipata dalla regione per la realizzazione di strutture educative;

Considerato che detto importo trova copertura parziale nel limite di L. 2.960.985.650 nei fondi 1982 ancora disponibili, a favore della regione Campania, esaurendoli;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma di L. 2.960.985.650 a favore della regione Campania, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1984, in conto residui 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1984

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1984
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 168

(6396)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 novembre 1984.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ales.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che i locali dell'ufficio imposte dirette di Ales sono stati dichiarati inagibili dal medico condotto essendo i servizi igienici non funzionanti e che pertanto l'ufficio medesimo non ha potuto assicurare il normale funzionamento;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi rientra nella previsione del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ales è accertato dalle ore 12,30 del giorno 2 ottobre a tutto il giorno 3 ottobre 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1984

Il Ministro: VISENTINI

(6367)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 novembre 1984.

Abilitazione della Banca commerciale italiana S.p.a. a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 di detta legge, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti e gli enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 31 ottobre 1984, con la quale la Banca commerciale italiana S.p.a. ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, la Banca commerciale italiana S.p.a. è abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei prestiti in questione avvenga nel rispetto della normativa che regolamenta l'attività dello stesso istituto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1984

Il Ministro: GORIA

(6424)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 novembre 1984.

Assoggettamento della S.p.a. Punto moda Italia, in Desio, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119, 19 dicembre 1983, n. 696 e 8 giugno 1984, n. 212;

Vista la sentenza in data 29 gennaio 1981, con cui il tribunale di Monza ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Punto moda Italia, con sede in Desio, via Matteotti n. 81, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Profing e quindi con la S.p.a. Genghini, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Genghini, ed è nominato commissario il dott. Eugenio Plaja;

Visto il proprio decreto 8 maggio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale è nominato commissario dell'impresa predetta il dott. Mario Piovano, in sostituzione del dott. Eugenio Plaja, dimissionario;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale è nominato commissario dell'impresa predetta il prof. Floriano D'Alessandro, in sostituzione del dott. Mario Piovano, dimissionario;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Punto moda Italia, quale società collegata con la S.p.a. Genghini e preporre ad essa il commissario già nominato per questa ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Punto moda Italia, con sede in Desio, via Matteotti n. 81, collegata con la S.p.a. Genghini, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' nominato commissario il prof. Floriano D'Alessandro, nato a Napoli il 15 novembre 1936.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6389)

DECRETO 26 novembre 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.a.s. Valentino Parfums, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119, 19 dicembre 1983, n. 696 e 8 giugno 1984, n. 212;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 1° dicembre 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. Valentino Parfums di Gaetano Trapani ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 30 novembre 1983, con il quale è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 1° dicembre 1983;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 24 settembre 1984, volta ad ottenere una ulteriore proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 25 ottobre 1984;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.a.s. Valentino Parfums di Gaetano Trapani è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 1° dicembre 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6392)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 9 aprile 1984, n. **796.**

Assegnazione di sei posti di tecnico laureato presso la seconda Università degli studi di Roma.

N. 796. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, sei posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati alla seconda Università di Roma come segue:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di endocrinologia e medicina costituzionale	posti	1
cattedra di clinica ostetrica	»	2
cattedra di clinica chirurgica	»	1
cattedra di clinica neurologica	»	1
cattedra di fisiologia umana	»	1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1984
Registro n. 72 *Istruzione, foglio n.* 5

DECRETO 19 ottobre 1984, n. **797.**

Modificazioni allo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri.

N. 797. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, vengono approvate le modificazioni agli articoli 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 24 e 25 dello statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1984
Registro n. 65 *Finanze, foglio n.* 247

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3113/84 del Consiglio, del 6 novembre 1984, relativo alla conclusione degli accordi, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e, da un lato, le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, St. Christopher-et-Nevis, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago e la Repubblica dello Zimbabwe, e, dall'altro, la Repubblica dell'India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1984-85.

Regolamento (CEE) n. 3114/84 del Consiglio, del 6 novembre 1984, relativo alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada in merito all'attuazione di un programma di osservazione scientifica nella zona di regolamentazione della convenzione NAFO.

Regolamento (CEE) n. 3115/84 della commissione, dell'8 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3116/84 della commissione, dell'8 novembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3117/84 della commissione, dell'8 novembre 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3118/84 della commissione, del 30 ottobre 1984, relativo alla fornitura di granturco alla Repubblica del Niger a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3119/84 della commissione, del 30 ottobre 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica democratica del Madagascar a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3120/84 della commissione, del 30 ottobre 1984, relativo a varie forniture di cereali alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3121/84 della commissione, dell'8 novembre 1984, relativo a varie forniture di cereali e di riso al Comitato internazionale della Croce rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3122/84 della commissione, dell'8 novembre 1984, relativo alla fornitura di una partita di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3123/84 della commissione, dell'8 novembre 1984, relativo alla fornitura di una partita di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3124/84 della commissione, dell'8 novembre 1984, concernente l'applicazione della decisione n. 2/84 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE che deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione specifica della Giamaica per quanto concerne i tappeti tufted della voce ex 58.02 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3125/84 della commissione, dell'8 novembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2460/84 che stabilisce le modalità d'applicazione della distillazione di cui all'art. 11 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1984-85.

Regolamento (CEE) n. 3126/84 della commissione, dell'8 novembre 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai lavori di falegnameria, della voce 44.23 della tariffa doganale comune, originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3127/84 della commissione, dell'8 novembre 1984, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 3128/84 della commissione, dell'8 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3129/84 della commissione, dell'8 novembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3130/84 della commissione, dell'8 novembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Pubblicati nel n. L 292 *del* 9 *novembre* 1984.

(278/C)

Regolamento (CEE) n. 3131/84 della commissione, del 9 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3132/84 della commissione, del 9 novembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3133/84 della commissione, dell'8 novembre 1984, relativo alla fornitura di orzo al Regno del Marocco a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3134/84 della commissione, del 9 novembre 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero all'Etiopia a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3135/84 della commissione, del 9 novembre 1984, che modifica il regolamento n. 158/67/CEE relativo alla determinazione dei coefficienti di equivalenza fra le varie qualità di cereali.

Regolamento (CEE) n. 3136/84 della commissione, del 9 novembre 1984, relativo alla sospensione della pesca dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca.

Regolamento (CEE) n. 3137/84 della commissione, del 9 novembre 1984, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 22 al 28 ottobre 1984.

Regolamento (CEE) n. 3138/84 della commissione, del 9 novembre 1984, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari della Tailandia.

Regolamento (CEE) n. 3139/84 della commissione, del 9 novembre 1984, che sopprime le tasse di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 3140/84 della commissione, del 9 novembre 1984, che sopprime l'importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di cetrioli originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 3141/84 della commissione, del 9 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3142/84 della commissione, del 9 novembre 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2973/84 della commissione, del 24 ottobre 1984, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari della Cina, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 281 del 25 ottobre 1984.

Pubblicati nel n. L 293 *del* 10 *novembre* 1984.

(279/C)

Regolamento (CEE) n. 3143/84 della commissione, dell'8 novembre 1984, relativo alla fornitura di una partita di burro a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3144/84 della commissione, dell'8 novembre 1984, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3145/84 della commissione, dell'8 novembre 1984, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 295 *del* 13 *novembre* 1984.

(280/C)

Regolamento (CEE) n. 3146/84 della commissione, del 12 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3147/84 della commissione, del 12 novembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3148/84 della commissione, del 12 novembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1953/82, che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di determinati formaggi verso taluni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3149/84 della commissione, del 12 novembre 1984, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Danimarca.

Regolamento (CEE) n. 3150/84 della commissione, del 12 novembre 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acetato di sodio, della sottovoce 29.14 A II b) 1 della tariffa doganale comune, originario della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3151/84 della commissione, del 12 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3152/84 della commissione, del 12 novembre 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 294 *del* 13 *novembre* 1984.

(281/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti della C.I.F. - Consorzio industriale fiammiferi, con sede in Roma e deposito in Napoli che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calzetteria operanti nel comune di Roma, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario-cartotecnico operanti nel comune di Ariccia (Roma), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Varna (Bolzano), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Pomezia (Roma), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 25 luglio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Cartotecnica Zauli di Monterotondo (Roma), è prolungata fino al 13 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Manifattura Valcer, con stabilimento in Sagliano Micca (Vercelli), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 7 agosto 1984.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 6 agosto 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Campidoglio Susa S.p.a. - SGI di S. Ambrogio di Torino, è prolungata fino al 30 aprile 1983.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'11 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Mial, con sede a Milano e stabilimento a Lomagna (Como), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 12 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Industrie chimiche farmaceutiche italiane di Nimis (Udine), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 2 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 12 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Hagen, in S. Benedetto del Tronto, è prolungata fino al 14 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 19 giugno 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. S.I.L.T.I. - Società italiana lavorazione tintoria industriale, in liquidazione, in Modugno (Bari), è prolungata fino al 1° settembre 1984.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Benelli meccanica di Calenzano (Firenze), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 29 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.n.c. Francesco Lazzeri di S. Giuliano Terme (Pisa), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 30 agosto 1984.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 4 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Safill di Lucca, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 7 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 settembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Pugi S.p.a. di Montale (Pistoia), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 19 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 ottobre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. G. De Micheli, con sede in Firenze e succursali in Roma, Venezia, Napoli, Bologna, Torino e Milano, è prolungata fino al 29 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Alceo Blasi di Paliano (Frosinone), è prolungata fino al 31 luglio 1984.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Detroit - SEM di Monfalcone (Gorizia), è prolungata fino al 16 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 agosto 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Ferriere S. Anna di Sesto Calende (Varese), è prolungata fino al 30 luglio 1984.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 19 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società A.F.A. - Acciaieria ferriera adriatica di Trieste, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 21 aprile 1984.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 agosto 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Meridalma Cip Zoo di Anagni (Frosinone), è prolungata fino al 10 agosto 1984.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 2 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Compagnia internazionale caffè di Ariccia (Roma), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 4 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 19 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Arcolor di Pontecorvo (Frosinone), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 21 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 settembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta G.T. Italia di Pomezia (Roma), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 28 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 giugno 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta California Fashion di Anagni (Frosinone), è prolungata fino al 6 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta CIF - Prodotti medicinali S.r.l. di Roma, è prolungata fino al 27 marzo 1984.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 25 agosto 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Beta confezioni di Frosinone, è prolungata fino al 19 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 22 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Titanor di Aprilia (Latina), è prolungata fino al 24 luglio 1984.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Ingred di Aprilia (Latina), è prolungata fino al 28 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Certindustria F.lli Doni di Ferentino, ufficio amministrativo di Roma, è prolungata fino al 30 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 ottobre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Frine Fashion di Pontinia (Latina), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 1° agosto 1984.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Renx Italia di Pomezia (Roma), è prolungata fino al 30 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Rotolstilgraf di Pomezia (Roma), è prolungata fino al 4 luglio 1984.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.a.s. Delta confezioni di Ferentino (Frosinone), è prolungata fino al 31 agosto 1984.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.a.s. Delta confezioni di Ferentino (Frosinone), è prolungata fino al 29 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.a.s. Delta confezioni di Ferentino (Frosinone), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 3 aprile 1984.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 novembre 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Orma ITR di Pomezia (Roma), è prolungata fino al 19 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore laterizi operanti nei comuni di Valdaora e Rasun Anterselva (Bolzano), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Bolzano, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Ravina (Trento), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Volterra (Pisa), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore mobili e arredamenti in legno operanti nel comune di Asciano (Siena), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore maglieria operanti nella provincia di Lucca, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza del giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore vetro operanti nel comune di Monteroni d'Arbia (Siena), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Trieste, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore laterizi operanti nel comune di Pasiano (Pordenone), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Maniago (Padova), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore vetro operanti nel comune di Bolzano, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Avezzano (L'Aquila), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore produzione strutture prefabbricate operanti nel comune di Pontinia (Latina), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Roma, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di

disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia industriale operanti nel comune di Pomezia (Roma), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza del giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Schilpario (Bergamo), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'11 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Mial, con sede a Milano e stabilimento in Lomagna (Como), è prolungata fino all'11 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Industrie chimiche farmaceutiche italiane di Nimis (Udine), è prolungata fino al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Alceo Blasi di Paliano (Frosinone), è prolungata fino al 29 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Detroit - SEM di Monfalcone (Gorizia), è prolungata fino al 14 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 agosto 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Meridalma Cip Zoo di Anagni (Frosinone), è prolungata fino all'8 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta CIF - Prodotti medicinali S.r.l. di Roma, è prolungata fino al 25 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Rotolstilgraf di Pomezia (Roma), è prolungata fino al 2 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Cremona, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartotecnico operanti nel comune di Inzago (Milano), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore materie plastiche operanti nel comune di Casale Monferrato (Alessandria), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavorazioni metalliche e meccaniche operanti nel comune di Catania, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia), è prolungata dal 29 giugno 1984 al 26 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Officine Magliano, stabilimento in Mondovì (Cuneo), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 29 novembre 1984.

(6328)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società « Cooperativa agricola La Sabina a r.l. », in Collegiove, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1984 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società « Cooperativa agricola La Sabina a r.l. », in Collegiove (Rieti), costituita il 14 maggio 1977 per rogito notaio Pietro Cicconetti ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Mario Caniglia.

(6074)

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 20 ottobre 1984 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

società cooperativa mista di produzione e lavoro Carter a r.l., in Caserta, costituita per rogito D'Alessio in data 27 marzo 1980, rep. 34077, reg. soc. 232/80;

società cooperativa edilizia Ninfea a r.l., in Caserta, costituita per rogito Schettini in data 8 marzo 1974, rep. 4161, reg. soc. 100/74;

società cooperativa edilizia Spes a r.l., in Cellole (Caserta), costituita per rogito Girfatti in data 3 maggio 1976, rep. 58231/10208, reg. soc. 152/76;

società cooperativa di produzione e lavoro S.C.A.M. a r.l., in Maddaloni (Caserta), costituita per rogito Delli Paoli in data 5 giugno 1978, rep. 168946, reg. soc. 237/78;

società cooperativa di produzione e lavoro Matese a r.l., in Gallo Matese (Caserta), costituita per rogito Onorato in data 12 marzo 1970, rep. 11755, reg. soc. 39/70;

società cooperativa edilizia Alba a r.l., in Benevento, costituita per rogito Triola in data 11 ottobre 1965, rep. 3111, reg. soc. 598;

società cooperativa edilizia Concordia a r.l., in Benevento, costituita per rogito Mele in data 30 settembre 1962, rep. 18044, reg. soc. 460;

società cooperativa edilizia Artigiancasa a r.l., in Brindisi, costituita per rogito Scorsonelli in data 4 aprile 1973, rep. 225826, reg. soc. 1077;

società cooperativa edilizia Poggio Appulo a r.l., in Brindisi, costituita per rogito Narciso in data 28 aprile 1976, rep. 7704, reg. soc. 1431;

società cooperativa mista Rinascita meridionale a r.l., in San Pietro Vernotico (Brindisi), costituita per rogito Colucci in data 23 febbraio 1978, rep. 116174, reg. soc. 1707;

società cooperativa edilizia Esperia a r.l., in Brindisi, costituita per rogito Scorsonelli in data 4 luglio 1975, rep. 237242, reg. soc. 1323;

società cooperativa agricola Piutri a r.l., in Torchiarolo (Brindisi), costituita per rogito Scorsonelli in data 2 agosto 1978, rep. 251520, reg. soc. 1785;

società cooperativa di trasporto La Normanna a r.l., in S. Vito dei Normanni (Brindisi), costituita per rogito Alessandri in data 3 settembre 1973, rep. 57504, reg. soc. 1143;

società cooperativa edilizia Circe a r.l., in Brindisi, costituita per rogito Franco Bruno in data 17 luglio 1971, rep. 128968, reg. soc. 922;

società cooperativa agricola Rinnovamento agricolo a r.l., in Fasano (Brindisi), costituita per rogito Scorsonelli in data 6 agosto 1963, rep. 83883, reg. soc. 556;

società cooperativa mista Artigiana di garanzia di Cisternino a r.l., in Cisternino (Brindisi), costituita per rogito Narciso in data 30 ottobre 1975, rep. 6937, reg. soc. 1336;

società cooperativa edilizia Primavera a r.l., in Ceglie Messapico (Brindisi), costituita per rogito Spadaccio in data 24 marzo 1973, rep. 10215, reg. soc. 1058;

società cooperativa di consumo Cesare Braico a r.l., in Brindisi, costituita per rogito Scorsonelli in data 23 giugno 1971, rep. 199652, reg. soc. 818;

società cooperativa di produzione e lavoro La Tufina a r.l., in Bari, costituita per rogito Colonna in data 12 gennaio 1973, rep. 127161, reg. soc. 9255;

società edilizia San Benedetto a r.l., in Bari, costituita per rogito Labriola in data 27 settembre 1972, rep. 142029, reg. soc. 6926;

società cooperativa edilizia La Pacifica a r.l., in Bari, costituita per rogito De Gioia in data 15 ottobre 1973, rep. 142211, reg. soc. 7455;

società cooperativa edilizia Riunita a r.l., in Santeramo (Bari), costituita per rogito Guida in data 11 dicembre 1974, rep. 24488, reg. soc. 8044;

società cooperativa mista ICARAL - Istituto cooperativo assistenza ricreazione lavoratori - Giovanni XXIII a r.l., in Bari, costituita per rogito Angerosa in data 30 aprile 1968, rep. 11361, reg. soc. 5940;

società cooperativa edilizia Pampi a r.l., in Taranto, costituita per rogito Bonfrate in data 21 febbraio 1969, rep. 176092, reg. soc. 3214;

società cooperativa edilizia Tarantina a r.l., in Taranto, costituita per rogito Vitale in data 4 settembre 1973, rep. 225663, reg. soc. 3837;

società cooperativa edilizia S. Cristoforo a r.l., in Taranto, costituita per rogito Oliva in data 19 febbraio 1973, rep. 26853, reg. soc. 3647;

società cooperativa edilizia Minerva a r.l., in Taranto, costituita per rogito Cascio in data 28 gennaio 1964, rep. 65338, reg. soc. 2795;

società cooperativa edilizia Tartaruga a r.l., in Taranto, costituita per rogito Mobilio in data 15 ottobre 1970, rep. 36084, reg. soc. 3335;

società cooperativa edilizia Parco delle Rose a r.l., in Taranto, costituita per rogito Bonfrate in data 12 luglio 1973, rep. 225226, reg. soc. 3800;

società cooperativa edilizia A. Gabelli a r.l., in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 12 giugno 1972, rep. 150035, reg. soc. 3489;

società cooperativa edilizia Primavera a r.l., in Fragagnano (Taranto), costituita per rogito Scarano in data 14 marzo 1972, rep. 143780, reg. soc. 3505;

società cooperativa edilizia La Provvidenza a r.l., in S. Giorgio Jonico (Taranto), costituita per rogito Gentile in data 10 novembre 1972, rep. 109279, reg. soc. 3572;

società cooperativa edilizia Ilka a r.l., in Chiavari (Genova), costituita per rogito Grifoni in data 15 marzo 1972, rep. 11292, reg. soc. 1729;

società cooperativa mista C.A.L.F.A. - Consorzio artigiani liguri falegnami ed affini a r.l., in Chiavari (Genova), costituita per rogito Castello in data 16 giugno 1977, rep. 14920, reg. soc. 2365;

società cooperativa edilizia Sanremo a r.l., in Savona, costituita per rogito Motta in data 25 novembre 1971, rep. 19279/5251, reg. soc. 4718;

società cooperativa edilizia Bordighera a r.l., in Savona, costituita per rogito Morelli in data 28 novembre 1971, rep. 25303, reg. soc. 4777;

società cooperativa edilizia S. Sebastiano a r.l., in Alassio (Savona), costituita per rogito Sibelli in data 29 dicembre 1969, rep. 54833, reg. soc. 4339;

società cooperativa edilizia Girasole a r.l., in Sanremo (Imperia), costituita per rogito Galleano in data 2 dicembre 1972, rep. 4189, reg. soc. 1937;

società cooperativa edilizia Serra Fiorita a r.l., in Sanremo (Imperia), costituita per rogito Galleano in data 2 dicembre 1972, rep. 4183, reg. soc. 1934;

società cooperativa edilizia Ippocampo a r.l., in Sanremo (Imperia), costituita per rogito Galleano in data 2 dicembre 1972, rep. 4185, reg. soc. 1935;

società cooperativa edilizia Oliveto a r.l., in Sanremo (Imperia), costituita per rogito Galleano in data 2 dicembre 1972, rep. 4181, reg. soc. 1938;

società cooperativa edilizia Nervina a r.l., in Sanremo (Imperia), costituita per rogito Galleano in data 2 dicembre 1972, rep. 4187, reg. soc. 1936;

società cooperativa edilizia Matuzia a r.l., in Sanremo (Imperia), costituita per rogito Castelli in data 12 marzo 1975, rep. 722, reg. soc. 2197;

società cooperativa agricola Co.P.A.C. - Cooperativa produttori per acquisti collettivi a r.l., in Sanremo, costituita per rogito Vietri in data 14 dicembre 1978, rep. 10865, reg. soc. 2685;

società cooperativa edilizia Genzianella a r.l., in Savona, costituita per rogito Bianchi in data 13 aprile 1964, rep. 30630/4294, reg. soc. 3894/*bis;*

società cooperativa edilizia del Sorriso a r.l., in Savona, costituita per rogito Motta in data 22 novembre 1971, rep. 19127/5221, reg. soc. 4716;

società cooperativa edilizia Sole nascente a r.l., in Albisola Superiore (Savona), costituita per rogito Lepri in data 29 agosto 1972, rep. 8315/113, reg. soc. 4832;

società cooperativa edilizia Leoncini a r.l., in Cairo Montenotte (Savona), costituita per rogito Lasagna in data 9 ottobre 1972, rep. 3281/1393, reg. soc. 4855;

società cooperativa edilizia Gemma 2ª a r.l., in Vado Ligure (Savona), costituita per rogito Di Giovanni in data 19 novembre 1973, rep. 53219, reg. soc. 5110;

società cooperativa edilizia Gemma 1ª a r.l., in Vado Ligure (Savona), costituita per rogito Di Giovanni in data 19 novembre 1973, rep. 53218, reg. soc. 5116.

(5959)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere Busseni F.lli, in Nave

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 587.173.600, dovuto dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere Busseni F.lli, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 620, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1984, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Brescia è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6244)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Officine meccaniche Risorgimento S.n.c., in S. Lucia di Piave.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 17.284.800, dovuto dalla ditta Officine meccaniche Risorgimento S.n.c., è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1984, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6245)

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Italenka, in Milano

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la riscossione del carico tributario di L. 425.909.592, dovuto dalla S.p.a. Italenka, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Milano, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società. La corresponsione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(6246)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'Ente autonomo del porto di Trieste di immobili in comune di Trieste

Con decreto 8 ottobre 1984, del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, decreto emesso in attuazione dell'art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 714, sono stati dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dell'Ente autonomo del porto di Trieste i seguenti beni, ubicati a Trieste, ritenuti non più utilizzabili per fini portuali:

1) due fabbricati disposti fra di loro in aderenza, ubicati lungo il corso Cavour di Trieste, riportati nel catasto del comune di Trieste al foglio di mappa n. 10 ed ivi indicati rispettivamente con le particelle catastali numeri 688/1 e 688/2;

2) due edifici, ubicati in Riva Tommaso Gulli di Trieste, riportati nel catasto del comune di Trieste al foglio di mappa n. 20 ed ivi indicati rispettivamente con le particelle catastali numeri 5577/1 e 5580/6;

3) sette edifici, ubicati presso il passeggio di S. Andrea di Trieste riportati nel catasto del suddetto comune al foglio di mappa n. 34 ed ivi indicati rispettivamente con le particelle catastali numeri 6195, 6167, 6190, 6189, 6185, 6184, 6166 (fogli di mappa numeri 33 e 34);

4) complesso di aree ed edifici ubicati presso il passeggio di S. Andrea di Trieste, individuati nei piani di frazionamento approvati al catasto con protocollo n. 592 del 2 maggio 1983 e protocollo n. 309 del 14 marzo 1984, con le particelle catastali numeri 6173/1, 6170, 6173/3, 6175, 6176, 6177, 6158/9.

(6188)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Individuazione dei comuni danneggiati dai terremoti del 29 aprile 1984 e del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 431/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto l'ordine del giorno 9.845.2, approvato dal Senato nella seduta del 19 luglio 1984, con il quale si impegna il Governo a definire con ordinanza l'elenco dei comuni colpiti dai terremoti del 29 aprile 1984 e del 7 e 11 maggio 1984 ai quali si applicano le provvidenze ed i benefici di qualsiasi genere previsti dal citato decreto-legge n. 159;

Visti gli elaborati redatti dal Gruppo nazionale della difesa dai terremoti sulla base dell'esame di 67 mila schede di rilievo danni;

Considerato che il cennato Gruppo nazionale ha individuato quale criterio obiettivo il riferimento all'intensità macrosismica correlata agli sgombri, e ha evidenziato anche un criterio di massima apertura basato sul riferimento al grado di intensità sismica della scala Mercalli;

Ritenuto che fra i criteri segnalati dal Gruppo nazionale difesa dai terremoti, pur scartando quello della massima apertura, sia da adottare come criterio unico ed accettabile, per la sua semplicità ed obiettività, quello dell'intensità sismica della scala Mercalli, ammettendo i comuni che abbiano subito scosse non inferiori al sesto grado;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Sono considerati danneggiati dal terremoto del 29 aprile 1984 i seguenti comuni della provincia di Perugia:

Assisi
Bastia Umbra
Città di Castello
Corciano
Costacciaro
Foligno
Fossato di Vico

Gualdo Tadino
Gubbio
Monte S. Maria Tiberina
Montone
Nocera Umbra
Perugia
Pietralunga
Scheggia e Pascelupo
Sigillo
Spello
Umbertide
Valfabbrica
Valtopina

Art. 2.

Sono considerati danneggiati dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 i seguenti comuni:

Provincia di Caserta:

Ailano
Aversa
Bellona
Caianello
Caiazzo
Calvi Risorta
Camigliano
Capriati al Volturno
Capua
Carinola
Cellole
Ciorlano
Conca della Campania
Fontegreca
Francolise
Gallo
Galluccio
Giano Vetusto
Marzano Appio
Mignano Monte Lungo
Mondragone
Orta di Atella
Pietramelara
Pietravairano
Pignataro Maggiore
Prata Sannitica
Pratella
Presenzano
Riardo
Roccadevandro
Roccamonfina
Roccaromana
San Pietro Infine
Santa Maria la Fossa
Sessa Aurunca
Sparanise
Teano
Tora e Piccilli
Vairano Patenora
Villa Literno
Vitulazio

Provincia di Chieti:

Casalincontrada
Civitella Messer Raimondo
Colle di Macine
Fara Filiorum Preti
Gamberale
Gessopalena
Guardiagrele
Lama dei Peligni
Lettopalena
Palena
Pizzoferrato
Rapino
Rocca Monte Piano
Rocca Scalegna
Roio del Sangro
Taranta Peligna
Torricella Peligna

Provincia di Frosinone:

Acquafondata
Alvito
Aquino
Arpino
Atina
Belmonte Castello
Broccostella
Campoli Appennino
Casalattico
Casalvieri
Cassino
Castelliri
Castrocielo
Cervaro
Colle San Magno
Fontechiari
Gallinaro
Isola del Liri
Monte San Giovanni Campano
Pescosolido
Picinisco
Piedimonte San Germano
Pignataro Interamna
Pofi
Pontecorvo
Posta Fibreno
Rocca d'Arce
Roccasecca
San Biagio Saracinesco
San Donato Val di Comino
Sant'Ambrogio sul Garigliano
Sant'Andrea del Garigliano
Sant'Apollinare
Sant'Elia Fiumerapido
Santopadre
San Vittore del Lazio
Settefrati
Sora
Terelle
Valle Maio
Vallerotonda
Vicalvi
Villa Latina
Viticuso

Provincia di Isernia:

Acquaviva d'Isernia
Agnone
Carovilli
Carpinone
Castel San Vincenzo
Cerro al Volturno
Colli al Volturno
Conca Casale
Filignano
Forlì del Sannio
Fornelli
Isernia
Longano
Macchia d'Isernia
Montaquila
Montenero Valcocchiara
Monteroduni
Pesche
Pettoranello di Molise
Pizzone
Pozzilli
Rionero Sannitico
Roccasicura
Rocchetta al Volturno
San Pietro Avellana
Sant'Agapito
Scapoli
Sesto Campano
Venafro

Provincia di L'Aquila:

Alfedena
Anversa degli Abruzzi
Ateleta
Barrea

Bisegna
Bugnara
Campo di Giove
Cansano
Casteldieri
Castel di Sangro
Civitella Alfedena
Cocullo
Corfinio
Introdacqua
Opi
Pacentro
Pescasseroli
Pescocostanzo
Pettorano sul Gizio
Pratola Peligna
Prezza
Raiano
Rivisondoli
Roccacasale
Rocca Pia
Roccaraso
Scanno
Scontrone
Sulmona
Villalago
Villetta Barrea
Vittorito

Provincia di Pescara:

Abbateggio
Bolognano
Ceramanico Terme
Lettomanoppello
Manoppello
Popoli
Sant'Eufemia e Maiella
San Valentino in Abruzzo Citeriore
Scafa
Serramonacesca
Tocco Casauria
Turrivalignani

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 230/FPC/ZA, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, oltre che ai comuni indicati nel precedente art. 2, anche alle unità immobiliari che risultino danneggiate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 e ubicate in altri comuni delle stesse province purché gli aventi titolo abbiano presentato le domande di riattazione nei termini prescritti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6446)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Canoni di abbonamento alle radiodiffusioni

(Provvedimento n. 42/1984)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 557;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il provvedimento del CIP n. 2/1977 del 27 gennaio 1977;

Visto il provvedimento del CIP n. 42/1980 dell'8 agosto 1980;

Considerata la necessità di adeguare l'entità dei canoni di abbonamento attualmente in vigore riguardanti le radiodiffusioni;

Vista la proposta formulata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in data 2 agosto 1984;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza;

Delibera:

1) Con decorrenza dal 1° gennaio 1985, i canoni annui di abbonamento alle diffusioni televisive, sono stabiliti come segue:

a) per i detentori, ad uso privato, di apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle diffusioni televisive in bianco e nero, nella misura di L. 59.565 così ripartito: canone L. 420, sovrapprezzo L. 59.145 (comprensivo del sovrapprezzo di L. 2.030 per le radiodiffusioni);

b) per i detentori, ad uso privato, di apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle diffusioni televisive a colori, in aggiunta al canone di cui al punto *a*), un canone suppletivo di L. 24.200.

Per i versamenti in forma semestrale e trimestrale, i ratei di canone di cui ai punti *a*) e *b*) sono maggiorati ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.

2) Con decorrenza dal 1° gennaio 1985 la misura dei canoni di licenza speciale (comprensivi anche del canone per la radiodiffusione) dovuti dai detentori di apparecchi atti od adattabili a ricevere le diffusioni televisive sia in bianco e nero sia a colori, fuori dall'ambito familiare, sono complessivamente stabiliti nella misura indicata nella tabella *A* che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Per i versamenti in forma semestrale o trimestrale, i ratei di canone sono maggiorati come indicato al precedente punto 1).

3) Con pari decorrenza, i detentori di apparecchi radioriceventi installati a bordo di autovetture e autoscafi ad uso privato, devono corrispondere in aggiunta al canone base di L. 420, il sovrapprezzo nella misura di L. 10.050 per un canone annuale (globalmente di L. 5.345 per ogni semestre e L. 3.565 per ogni quadrimestre).

Per l'uso privato di televisori atti a ricevere le diffusioni sia in bianco e nero, sia a colori su autovetture e autoscafi i canoni sono quelli già indicati ai punti 1*a*) e 1*b*).

4) Nei canoni di cui ai punti 1), 2) e 3) non sono compresi l'IVA nella misura dell'8% applicata alla quota del canone spettante alla concessionaria e la tassa di concessione governativa di cui alle vigenti disposizioni di legge.

5) I detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle sole diffusioni radiofoniche installati in domicili privati, continueranno a corrispondere i canoni ed i sovrapprezzi nell'ammontare già determinato con il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 93 del 9 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 171 del 26 luglio 1948.

6) Entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* il Ministro-Presidente delegato del CIP, provvederà ad istituire un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle amministrazioni competenti, da esperti membri della commissione centrale dei prezzi e da rappresentanti della RAI con il compito di procedere nell'ambito della normativa vigente, alla definizione di una metodologia per l'individuazione di un congruo livello dei canoni di abbonamento e per il loro sistematico adeguamento, in modo da permettere alla concessionaria la copertura dei costi connessi ad una efficiente ed economica gestione dei servizi radiotelevisivi, nel quadro dei proventi complessivi derivanti anche dalla pubblicità radiofonica e televisiva e dalle altre entrate consentite dalla legge.

Roma, addì 28 novembre 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

TABELLA *A*

TABELLA DEI CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE

CATEGORIE	Canone base			Canone supplementare (dovuto per ogni stanza o locale escluso il primo)		
	Radio	TV BN	TV Colore	Radio	TV BN	TV Colore
a) Alberghi con 5 stelle lusso, con 5, 4, 3 e 2 stelle; pensioni con 3 e 2 stelle; residenze turistico-alberghiere con 4, 3 e 2 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle; navi di lusso.	17.000	180.000	260.000	3.500	30.000	44.000
b) Alberghi, pensioni e locande con 1 stella; villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; altre navi; aerei in servizio pubblico.	13.000	140.000	200.000	3.500	30.000	44.000
c) Ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni, sedi di partiti politici; istituti religiosi; uffici, studi professionali; botteghe, negozi e assimilati; mense aziendali; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone di abbonamento in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571.	11.000	90.000	130.000	1.750	15.000	22.000

CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DEGLI APPARECCHI NEI CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI, NEI TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI

CATEGORIE	Canone base (bianco e nero)			Canone base (colore)			Canone supplementare	
	Fuori della sala di proiezione e spettacolo	Nella sala di proiezione e spettacolo		Fuori della sala di proiezione e spettacolo	Nella sala di proiezione e spettacolo		Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
			Magg. per posto			Magg. per posto		
Cinema, cinema-teatri, discoteche di categoria extra	180.000	180.000	400	260.000	260.000	600	6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti di autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti di autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 1ª categoria	180.000	180.000	300	260.000	260.000	450	5% idem	20% idem
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 2ª categoria	180.000	180.000	200	260.000	260.000	300	4% idem	20% idem
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 3ª categoria	180.000	180.000	100	260.000	260.000	150	3% idem	20% idem
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 4ª e 5ª categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)	140.000	140.000	50	200.000	200.000	75	2% idem	10% idem

(6431)

Specialità medicinali per uso odontoiatrico

(Provvedimento n. 43/1984)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato del 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la delibera in data 11 ottobre 1984, con la quale il CIPE ha disposto che « il CIP provvederà a sottoporre a regime di sorveglianza con le medesime modalità già adottate per i prodotti da banco e per le specialità veterinarie, le specialità medicinali per uso odontoiatrico, incluse nell'allegato elenco, la cui somministrazione viene effettuata esclusivamente dal medico dentista »;

Visto l'elenco allegato alla richiamata delibera;

Visti i provvedimenti CIP numeri 30 e 31 entrambi del 22 dicembre 1983 rispettivamente in materia di prodotti da banco e ad uso veterinario;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

1) Sono da intendersi « specialità medicinali per uso odontoiatrico » le specialità medicinali di cui all'elenco contenuto nella delibera CIPE dell'11 ottobre 1984 che integralmente si riporta in allegato e che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2) L'elenco di cui al precedente punto 1) verrà periodicamente aggiornato dal CIP su segnalazione del Ministero della sanità.

3) I prezzi delle specialità medicinali ad uso odontoiatrico sono unici su tutto il territorio nazionale.

4) E' fatto obbligo alle ditte produttrici di comunicare alla Segreteria generale del CIP:

a) l'ultimo giorno di ogni mese le variazioni dei prezzi intervenute e la rispettiva data di decorrenza;

b) entro il 31 marzo di ciascun anno le quantità vendute nell'anno precedente ed il corrispondente valore.

5) Gli uffici tecnici della Segreteria generale del CIP predisporranno annualmente una relazione sull'andamento del settore.

6) Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

Regime di sorveglianza dei prezzi delle specialità medicinali per uso odontoiatrico

(Deliberazione 11 ottobre 1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, che ha demandato al Comitato interministeriale per la programmazione economica il compito di emanare direttive per il Comitato interministeriale prezzi (C.I.P.) in ordine alla determinazione dei settori economici e delle categorie di beni o servizi relativamente ai quali lo stesso C.I.P. esercita le attribuzioni di sua competenza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 e successive disposizioni legislative sulla normativa riguardante l'istituzione del C.I.P. ed il coordinamento e la disciplina dei prezzi;

Preso atto del parere del Consiglio della sanità in data 16 settembre 1981;

Delibera:

1) Il C.I.P. provvederà a sottoporre al regime di sorveglianza con le medesime modalità già adottate per i prodotti da banco e per le specialità veterinarie, le specialità per uso odontoiatrico, incluse nell'allegato elenco, la cui somministrazione viene effettuata esclusivamente dal medico dentista.

2) L'elenco di cui al precedente punto 1) verrà periodicamente aggiornato dal C.I.P. su segnalazione del Ministero della sanità.

Roma, addì 11 ottobre 1984

Il Presidente delegato: ROMITA

ELENCO DELLE SPECIALITA' AD ESCLUSIVO USO DEL MEDICO DENTISTA GIA' REGISTRATE

	Numero di registrazione
Alvogyl pom. 12 g.	04866
Carbocaina 2%	
A.F. 1 flac. 20 ml.	16691 B
A.F. 5 fiale 2 ml.	16691 B
A.F. 5 tubofiale 1,8 ml.	16691 B
Carbocaina 3%	
1 flac. 20 ml.	16691.3
5 fiale 2 ml.	16691.3
5 tubofiale 1,8 ml.	16691.3
Citanest 50 tubofiale da 1,8 nd	21578
Hemofibrine 20 spugne emost.	23216
Lidocaton	
Epin 1 50000 100 F	10108.A1
Epin 1 50000 50 TBF	10108.1
Epin 1 80000 100 F	10108.A
Epin 1 80000 50 TBF	10108
Epin 1 50000 100 TBF	10108.1
Epin 1 80000 100 TBF	10108
Neo Lidocaton	
Nor-Epin 100 F	19261.A
Nor-Epin 100 TBF	19261
Nor-Epin 50 TBF	19261
Xilocaina Epinefrina	
50 tuboflac.ni da 1,8 ml.	22671
100 f. da 1,8 ml.	22671
spray - flac. 80 g.	22671/B
Xylestesina	
normale 100 f. 2 ml.	10968
normale 5 fl. 50 ml.	10968
normale 50 f. 1,8 ml.	10968.A
speciale 100 f. 2 ml.	10968.C
speciale 5 fl. 50 ml.	10968.C
spray 55 ml.	10968.B
Xylonor	
100 f. 2 ml.	23787
50 tubofiale	23787.1
2% levarter 100 f. 2 ml.	23787.A
2% levarter 50 tubofiale	23787.A1
special 100 f. 2 ml.	23787.B
special 50 tubofiale	23787.B1
spray fl. 60 g.	23787.C
soluz. 13 ml.	23787.D
pellets fl. 65 ml.	23787.E

(6432)

Caratteristiche delle sanse vergini di oliva prodotte durante la campagna 1983-84 in provincia di Catanzaro. (Provvedimento n. 45/1984).

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1527, che demanda al CIP di stabilire con provvedimento da emanare entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse in base alle caratteristiche di resa, acidità ed umidità, nonché in base agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari;
Visto il provvedimento n. 15/1976, del 26 maggio 1976, con il quale sono stati stabiliti i criteri suddetti per la campagna 1976-77;
Visto il provvedimento n. 23/1983 del 29 settembre 1983 che conferma, per la campagna 1983-84, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva stabiliti con il provvedimento n. 15/1976 del 26 maggio 1976;
Vista la nota in data 26 giugno 1984 con la quale il CPP di Catanzaro fa presente che sia per il disaccordo delle parti che per il protrarsi fino a tutto maggio della campagna olearia 1983-84 non ha potuto deliberare nei termini stabiliti;
Vista la successiva nota in data 27 settembre 1984 con la quale il medesimo CPP comunicava che l'annata 1983-84 era da ritenersi eccezionale sia per la quantità sia per la qualità, con produzione di olio a bassissima gradazione e che in conseguenza anche le sanse presentavano caratteristiche valide con bassa gradazione di acidità e rese sostenute;
Visto il telex n. 117/84 del 7 novembre 1984 con il quale il CPP di Catanzaro rappresentava l'esigenza che, nella determinazione delle caratteristiche medie delle sanse per la campagna 1983-84, il CIP considerasse anche i dati relativi alle caratteristiche delle sanse prodotte, nella provincia, nelle campagne 1976-77 e successive, stante il pessimo andamento delle ultime due campagne;
Ritenuta la necessità di aderire in via eccezionale e surrogatoria alle richieste del CPP di Catanzaro per quanto attiene l'esigenza di determinare la media delle caratteristiche delle sanse sugli ultimi sette anni, considerato l'andamento particolarmente negativo dell'ultimo biennio;
Sentita la commissione centrale prezzi;
Considerata l'urgenza;

Delibera:

Le caratteristiche medie delle sanse prodotte durante la campagna 1983-84 in provincia di Catanzaro sono le seguenti:
zona ionica: resa 6,30 - acidità 30° - umidità 25%;
zona tirrenica: resa 5,90 - acidità 30° - umidità 25%.

Roma, addì 28 novembre 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

(6433)

Modifiche al provvedimento C.I.P. n. 42/1982, che detta norme per la regolamentazione dei prezzi delle carni bovine fresche. (Provvedimento n. 46/1984).

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche e integrazioni;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la delibera CIPE del 29 luglio 1982;
Visto il provvedimento C.I.P. n. 42, del 6 ottobre 1982, che detta norme per la regolamentazione dei prezzi delle carni bovine fresche;
Vista la legge 22 dicembre 1969, n. 964, che classifica i bovini in vitello e bovino adulto;
Ritenuta la necessità di adeguarsi alla normativa vigente in materia di classificazione dei bovini;
Considerata l'urgenza;

Delibera

di apportare al provvedimento C.I.P. n. 42 del 6 ottobre 1982 le seguenti modifiche:

1) al punto 1), la parola «vitellone» viene sostituita con «bovino adulto»;

2) il punto 2) viene sostituito dal seguente:

«I prezzi massimi al consumo dei 2 tagli *a*) e *b*) sopra indicati, che, su autorizzazione del Ministro-Presidente delegato, saranno pubblicati con cadenza trimestrale nella *Gazzetta Ufficiale* a cura della segreteria del C.I.P., verranno modificati in presenza di variazioni positive o negative dei prezzi all'ingrosso della mezzena di bovino adulto non inferiori al 5%»;

3) il punto 3) viene sostituito dal seguente:

«Per prezzo all'ingrosso della mezzena si intende la media dei prezzi praticati sui mercati di Milano, Firenze, Modena, Chivasso, Forlì, Cremona e Roma, rilevata trimestralmente dalla segreteria del C.I.P.».

Roma, addì 28 novembre 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

(6434)

REGIONE LOMBARDIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto del presidente della giunta regionale 17 luglio 1984, n. 428, la Fonti Prealpi S.p.a., in Almè (Bergamo), viale Italia, 88, codice fiscale 00225860162, è stata autorizzata ad aggiornare i risultati delle analisi chimico-fisica e batteriologica sulle etichette dell'acqua minerale «Prealpi» di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1904. Al decreto sono allegate le etichette.

Con decreto del presidente della giunta regionale 2 agosto 1984, n. 448, la Società antica fonte di Tartavalle S.r.l., in Taceno, codice fiscale 04136890151, è stata autorizzata a porre in vendita per uso di bevanda l'acqua minerale denominata «Grotto» nel tipo leggermente addizionata di gas acido carbonico di cui al decreto ministeriale 12 novembre 1979, n. 1978 e al decreto del presidente della giunta regionale 22 dicembre 1982, n. 559.

Con decreto del presidente della giunta regionale 2 agosto 1984, n. 449, la Società gestione fonti minerali S.p.a., in Milano, via Castelvetro, 21, codice fiscale 00733620157, è stata autorizzata a porre in vendita per uso di bevanda l'acqua minerale «Pracastello» nel tipo «come sgorga dalla sorgente» in contenitori a base di policloruro di vinile atossico Benvic Peb 660 della Solvic e C., FC 35 della società Dorlyl e Mixvil ACM 11 della società TPV della capacità di cl 200. Al decreto è allegata la etichetta.

Con decreto del presidente della giunta regionale 3 agosto 1984, n. 458, è stato autorizzato a favore della Fonti di Barni S.r.l., in Barni, via C. Colombo, 60, codice fiscale 01370480137, il trasferimento nonché l'intestazione dell'autorizzazione alla vendita per uso di bevanda dell'acqua minerale «Fonti S. Luigi». La Fonti di Barni S.r.l. è autorizzata altresì alla vendita dell'acqua minerale «Fonti S. Luigi» nel tipo leggermente addizionata di gas acido carbonico di cui al decreto ministeriale 5 marzo 1981, n. 2106. Al decreto sono allegate le etichette.

Con decreto del presidente della giunta regionale 3 agosto 1984, n. 459, la Fonti Prealpi S.p.a., in Almè (Bergamo), viale Italia, 88, codice fiscale 0225860162, è stata autorizzata a porre in vendita per uso di bevanda l'acqua minerale «Orobica» nel tipo naturale in contenitori a base di cloruro di polivinile atossico Mixvil ACM 11 della società TPV di Ravenna e Benvic Peb 660 della Solvic di Ferrara della capacità di ml 1.500.

(6279)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rinvio della pubblicazione del diario della prova pratica del concorso a complessivi venti posti di operaio nel ruolo della tipografia e del centro fotorotolitografico.

Con successivo avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1985, verranno fornite precise indicazioni in merito al concorso a complessivi venti posti di operaio nel ruolo della tipografia e del centro fotorotolitografico, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'8 ottobre 1983.

(6314)

MINISTERO DELLA DIFESA

Scrutinio per merito comparativo, concorso speciale, per esami, e corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di complessivi quattro posti nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi di ragioneria.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzioni del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo, di cui al quadro *L* della tabella VIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili quattro posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale, per esami, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale, del 10% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che non si prevede si rendano liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale, per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione di un unico bando sia per il concorso speciale, per èsami, che per il corso-concorso di formazione costituenti unico ciclo, fermo restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, il conferimento dei posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi di ragioneria del Ministero della difesa - Quadro *L* della tabella VIII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, verrà attuato mediante scrutinio per merito comparativo e mediante concorso speciale e corso-concorso, che vengono indetti con il presente decreto, nel modo seguente:

1) per il conferimento di quattro posti vacanti al 31 dicembre 1983:

a) mediante scrutinio per merito comparativo per due posti;

b) mediante concorso speciale, per esami, per un posto;

c) mediante corso-concorso di formazione dirigenziale per un posto.

Allo scrutinio per merito comparativo di cui al punto 1-*a*) sono ammessi, a domanda, i dipendenti delle carriere direttive indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *a*), e comma sesto della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Al concorso speciale, per esami, indicato nel punto 1-*b*) e al corso-concorso di cui al punto 1-*c*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati indicati nel primo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio di appartenenza;

c) titolo di studio posseduto;

d) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale, per esami, o al corso-concorso;

e) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

La firma in calce alla domanda deve essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale l'interessato presta servizio.

Art. 3.

Scrutinio per merito comparativo

La promozione mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi a domanda, da presentarsi entro i termini indicati dall'Amministrazione della difesa con comunicazione individuale, gli ispettori generali ed i direttori di ragioneria di prima classe dei ruoli ad esaurimento, nonché i direttori di ragioneria (aggiunti) di prima classe tali alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, avverrà con le modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La nomina avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata deliberata dal consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Concorso speciale, per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenzione e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione della difesa.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulla contabilità di Stato.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti:

ragioneria generale ed applicata;
diritto costituzionale ed amministrativo;
economia politica, scienza delle finanze e principi di statistica;

legislazione concernente la leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, Marina ed Aeronautica; il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali delle tre Forze armate nonché l'ordinamento della Difesa.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella della Difesa, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale della Difesa è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, lettera *b*), decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 5.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero .	fino a punti 10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	» 10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto .	» 12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione .	» 8
e) specializzazioni post-laurea o altri titoli culturali .	» 12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) .	» 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria nei limiti dei posti indicati all'art. 1, lettera *c*), per i rispettivi concorsi.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, dello stesso ciclo.

Art. 6.

Commissioni

Le commissioni giudicatrici, composte a norma della legge 10 luglio 1984, n. 301, saranno nominate con successivo decreto.

Art. 7.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esami, dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Art. 8.

Attività integrativa di formazione

I dipendenti promossi alla qualifica di primo dirigente nei posti conferiti mediante scrutinio per merito comparativo e quelli nominati mediante il concorso speciale, per esami, per i posti relativi al 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge 10 lugio 1984, n. 301.

Art. 9.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1984
Registro n. 52 Difesa, foglio n. 31

(6357)

Scrutinio per merito comparativo, concorso speciale, per esami, e corsi-concorsi di formazione dirigenziale per il conferimento di complessivi sette posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie militari.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983, nella qualifica di primo dirigente del ruolo, di cui al quadro *M* della tabella VIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili sei posti da conferire,

ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984 in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale, per esami, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderà libero nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, un posto di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale, per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione di un unico bando sia per i concorsi speciali, per esami, e sia per i corsi-concorsi di formazione costituente unico ciclo, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, il conferimento dei posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie militari del Ministero della difesa - Quadro *M* della tabella VIII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, verrà attuato mediante scrutinio per merito comparativo e mediante concorsi speciali e corsi-concorsi, che vengono indetti con il presente decreto nel modo seguente:

1) per il conferimento di sei posti vacanti al 31 dicembre 1983:

a) mediante scrutinio per merito comparativo per tre posti;

b) mediante concorso speciale, per esami, per due posti;

c) mediante corso-concorso di formazione dirigenziale per un posto;

2) per il conferimento di un posto vacante al 31 dicembre 1984, mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Allo scrutinio per merito comparativo di cui al punto 1-*a*) sono ammessi a domanda, i dipendenti delle carriere direttive indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *a*) e comma sesto, della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Al concorso speciale, per esami, indicato nel punto 1-*b*) e al corso-concorso di cui ai punti 1-*c*) e 2) sono ammessi, a domanda, gli impiegati indicati nel primo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301.

Art. 2.

Domanda di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione redatta su carta semplice, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio di appartenenza;

c) titolo di studio posseduto;

d) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale, per esami, o al corso-concorso;

e) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

La firma in calce alla domanda deve essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale l'interessato presta servizio.

Art. 3.

Scrutinio per merito comparativo

La promozione mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi a domanda, da presentarsi entro i termini indicati dall'Amministrazione della difesa con comunicazione individuale, i cancellieri capo ed i cancellieri capo di prima classe dei ruoli ad esaurimento, nonché i direttori aggiunti di cancelleria militare, tali alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, avverrà con le modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La nomina avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata deliberata dal comitato per il personale della giustizia militare.

Art. 4.

Concorso speciale, per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione della difesa.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sul diritto processuale penale e/o penale militare.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti:

diritto costituzionale e amministrativo;
istituzioni di diritto privato;
diritto penale;
ordinamento giudiziario ordinario e militare;
servizi di cancelleria e leggi tributarie che interessano i servizi stessi;
contabilità di Stato;
statistica giudiziaria.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella della Difesa, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale della Difesa è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, lettera *b*), decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 5.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero	fino a punti 10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	» 10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto	» 12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	» 8
e) specializzazione post-laurea o altri titoli culturali	» 12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili)	» 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria nel limite dei posti indicati all'art. 1, lettera *c*), per i rispettivi concorsi.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di

applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, verteriti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, dello stesso ciclo.

Art. 6.

Commissioni

Le commissioni giudicatrici, composte a norma della legge 10 luglio 1984, n. 301, saranno nominate con successivo decreto.

Art. 7.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esami, dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Art. 8.

Attività integrativa di formazione

I dipendenti promossi alla qualifica di primo dirigente nei posti conferiti mediante scrutinio per merito comparativo e quelli nominati mediante il concorso speciale, per esami, per i posti relativi al 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 9.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1984
Registro n. 52 *Difesa, foglio n.* 32

(6358)

Concorso speciale, per esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici geografici dell'Istituto geografico militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983, nella qualifica di primo dirigente del ruolo, di cui al quadro *C* della tabella VIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, era disponibile un posto da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984;

Tenuto conto che il conferimento del 50% di detta disponibilità mediante scrutinio per merito comparativo non può effettuarsi, poiché nel ruolo della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare non è presente alcun funzionario in possesso della qualifica prevista all'art. 1, lettera *a*) e penultimo comma, della già citata legge n. 301, che possa essere scrutinato per il conferimento dell'unico posto di primo dirigente;

Ritenuto di dover procedere al conferimento del posto stesso mediante il concorso speciale, per esami, in ottemperanza allo art. 1, lettera *b*), della legge n. 301 del 10 luglio 1984;

Tenuto conto altresì, che non si prevede alcuna disponibilità di posti alla data del 31 dicembre 1984;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione del bando di concorso suaccennato per la copertura del posto vacante al 31 dicembre 1983;

Decreta:

Art. 1.

Posto conferibile nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, è bandito il concorso speciale, per esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici geografici dell'Istituto geografico militare, al quale sono ammessi, a domanda, gli impiegati indicati nel primo comma dell'art. 2 della citata legge n. 301.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, contenente le seguenti indicazioni:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ente di appartenenza;

c) titolo di studio posseduto;

d) titoli di servizio di cui al comma terzo dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

e) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

La firma in calce alla domanda deve essere vistata dal capo ufficio presso il quale l'interessato presta servizio.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 2, quarto comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301, sarà nominata con successivo decreto.

Art. 4.

Prova di esame

L'esame del concorso speciale di cui al presente decreto, consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza, dell'efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione della difesa.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulla geodesia operativa - teoria degli errori.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti:

nozioni di cartografia;

nozioni di topografia e fotogrammetria;

nozioni di diritto amministrativo, limitatamente all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e degli operai;

ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa;

nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Detto colloquio deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella della Difesa in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore ad otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina del vincitore avrà decorrenza dal 1° gennaio 1985.

Art. 5.

Attività integrativa di formazione

Il dipendente nominato mediante il concorso speciale, per esami, di cui al presente decreto, è tenuto a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzato nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 6.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1984
Registro n. 52 *Difesa, foglio n.* 33

(6359)

Scrutinio per merito comparativo, concorsi speciali, corsi-concorsi e concorsi pubblici per il conferimento di complessivi trentacinque posti nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983, nella qualifica di primo dirigente del ruolo, di cui al quadro *A* della tabella VIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili trentuno posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale, per esami, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, quattro posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale, per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 ed al 31 dicembre 1984;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione di un unico bando non solo per i concorsi speciali, per esami, ed i corsi-concorsi di formazione costituenti unico ciclo, ma anche per i concorsi pubblici, per titoli ed esami, che completano tali cicli, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, il conferimento dei posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi del Ministero della difesa, quadro *A*, tabella VIII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, verrà attuato mediante scrutinio per merito comparativo e mediante concorsi speciali, corsi-concorsi e concorsi pubblici che vengono indetti con il presente decreto, nel modo seguente:

1) per il conferimento di trentuno posti vacanti al 31 dicembre 1983:

a) mediante scrutinio per merito comparativo per sedici posti;

b) mediante concorso speciale, per esami, a nove posti;

c) mediante corso-concorso di formazione dirigenziale per tre posti;

d) mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti;

2) per il conferimento di trentuno posti vacanti al 31 dicembre 1984:

a) mediante concorso speciale, per esami, a un posto;

b) mediante corso-concorso di formazione dirigenziale per due posti;

c) mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto.

Allo scrutinio per merito comparativo di cui al punto 1-*a*) sono ammessi, a domanda, i dipendenti delle carriere direttive indicati all'art. 1, primo comma, lettera *a*) e comma sesto, della legge 10 luglio 1984 n. 301.

Al concorso speciale, per esami, indicato nei punti 1-*b*) e 2-*a*) e al corso-concorso di cui ai punti 1-*c*) e 2-*b*), sono ammessi, a domanda, gli impiegati indicati nel primo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui ai precedenti punti 1-*d*) e 2-*c*), è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e da altri enti pubblici, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze economiche marittime o in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economiche e bancarie o in scienze economiche o in scienze statistiche o in scienze dell'informazione o in scienze economiche e sociali o in economia politica o in economia aziendale o in scienze bancarie e assicurative o in sociologia, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1983 per il concorso di cui al punto 1-*d*) e al 31 dicembre 1984 per il concorso indicato nel punto 2-*c*). Sono ammessi altresì allo stesso concorso pubblico, per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alle date del 31 dicembre 1983 e 31 dicembre 1984, rispettivamente per il concorso di cui al punto 1-*d*) e per quello indicato al punto 2-*c*). Sono ammessi ancora al concorso pubblico, per titoli ed esami, i dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di attività direttiva alle date sopra indicate, purché in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze economiche-marittime o in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economiche e bancarie o in scienze economiche o in scienze statistiche o in scienze dell'informazione o in scienze economiche e sociali o in economia politica o in economia aziendale o in scienze bancarie e assicurative o in sociologia ed i liberi professionisti laureati in giurisprudenza o in scienze politiche o scienze economiche-marittime o in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economiche e bancarie o in scienze economiche o in scienze statistiche o in scienze dell'informazione o in scienze economiche e sociali o in economia politica o in economia aziendale o in scienze bancarie e assicurative o in sociologia, iscritti da almeno cinque anni alle date predette nel relativo albo professionale.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni e in carta legale di L. 3.000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Via XX Settembre 123/A - Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

c) diploma di laurea posseduto;

d) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale, per esame, o al corso-concorso;

e) i titoli valutabili di cui al successivo art. 7, per i candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami;

f) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnato.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non aver superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precendenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto gli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Scrutinio per merito comparativo

La promozione mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi a domanda, da presentarsi entro i termini indicati dall'Amministrazione della difesa con comunicazione individuale, gli ispettori generali ed i direttori di divisione dei ruoli ad esaurimento nonchè i direttori aggiunti di divisione tali alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, avverrà con le modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La nomina avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata deliberata dal consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Concorso speciale, per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione della difesa.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sul diritto amministrativo.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti:

diritto costituzionale;

diritto civile;

economia politica, scienza delle finanze e principi di statistica;

diritto penale comune e militare (principi generali);

contabilità di Stato;

legislazione concernente la leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, Marina e Aeronautica; il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali delle tre Forze armate nonché l'ordinamento della Difesa.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella della Difesa in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale della Difesa è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, lettera *b*), decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 6.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero fino a punti 10

b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio » 10

c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto » 12

d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione » 8

e) specializzazioni post-laurea o altri titoli culturali » 12

f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) » 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria nel limite dei posti indicati all'art 1, lettera *c*), per i rispettivi concorsi.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale nel corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1 dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esame, dello stesso ciclo.

Art. 7.

Concorso pubblico, per titoli ed esami

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 5 e con le finalità e le modalità in esso indicate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero . . . . fino a punti 5

b) lavori originali attinenti all'attività dell'Amministrazione della difesa . . . » 5

c) pubblicazioni scientifiche . . . » 7

d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'Amministrazione della difesa . . . . » 4

e) specializzazioni post-laurea . . . » 6

f) altri titoli culturali . . . . . » 3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti rispettivamente indicati al precedente art. 1, lettera 1-*d*) e, separatamente, nel numero dei posti indicati alla lettera 2-*c*) dello stesso art. 1, dal 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984 rispettivamente.

Art. 8.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esame, dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autentica.

Analogamente per quanto concerne il concorso pubblico, per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autentica.

Art. 9.

Commissioni

Le commissioni giudicatrici, composte a norma della legge 10 luglio 1984, n. 301, saranno nominate con successivo decreto.

Art. 10.

Attività integrativa di formazione

I dipendenti promossi alla qualifica di primo dirigente nei posti conferiti mediante scrutinio per merito comparativo e quelli nominati mediante il concorso speciale, per esame, per i posti relativi al 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

I vincitori del concorso speciale, per esami, ed i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, relativi ai posti disponibili al 31 dicembre 1984, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopra citata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 6, terzo comma e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 10.
Titoli preferenziali

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Via XX Settembre, 123/*A* - Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 12.
Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della Difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Via XX Settembre n. 123/*A* - Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dalla autorità militare competente.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.
Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1984
Registro n. 52 *Difesa, foglio n.* 34

(6360)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di farmacia e scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto interfacoltà di chimica biologica (per le esigenze della cattedra di biochimica applicata della facoltà di farmacia) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di farmacia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di biologia cellulare (per le esigenze del laboratorio di genetica) . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze biologiche rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di economia e commercio:

istituto di ragioneria . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Istituto interfacoltà di farmacologia (già istituto di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia per le esigenze della prima cattedra) . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ostetrica e ginecologica r. (per l'insegnamento di puericultura prenatale) . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di biologia (per le esigenze di biologia generale applicata studi medici per il corso di laurea in odontoiatria) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(6374)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per i posti sotto indicati:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di semeiotica chirurgica . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di neurochirurgia . . . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia topografica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di semeiotica medica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(6375)

Concorso a tre posti di personale ausiliario presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria (seconda qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria per tre posti presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste.

(6376)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università della Basilicata - Potenza

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di matematica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutali, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Nazario Sauro, n. 85, 85100 Potenza, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Basilicata - Potenza.

(6377)

Concorso ad un posto di ragioniere presso l'Università di Camerino

E' indetto pubblico concorso, per esami, a un posto di ragioniere (sesta qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Camerino.

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commerciale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Camerino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Camerino.

(6378)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di patologia vegetale . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze agrarie in scienze delle preparazioni alimentari.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(6379)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Udine

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di produzione vegetale . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Udine, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il diario delle prove d'esame sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Udine.

(6380)

Concorso a tre posti di portantino presso l'Università di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a tre posti di portantino in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dei portantini (terza qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Bologna.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(6381)

CORTE DEI CONTI

Rinvio delle prove scritte del concorso, per esami, a undici posti di vice direttore di segreteria o di revisione

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 25 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 7 settembre 1983, con il quale è stato indetto il concorso riservato a undici posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 7 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 10 febbraio 1984, con il quale sono state fissate le prove scritte del concorso nei giorni 12 e 13 giugno 1984, con inizio alle ore 8, presso la sala R/14 della Corte dei conti, via Baiamonti, 25, Roma;

Visto il proprio decreto in data 26 maggio 1984, con il quale le predette prove sono state rinviate al 4 e 5 dicembre 1984;

Considerato che presso la suddetta sala sono attualmente in fase di svolgimento alcuni corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale per alcune categorie del personale amministrativo di questa Corte, la cui durata, in considerazione del numero dei dipendenti ammessi a parteciparvi e dei problemi organizzativi connessi, si protrarrà per diversi mesi;

Considerata, altresì, l'impossibilità di utilizzare, per l'effettuazione dei predetti corsi, altri locali presso questo istituto, i quali risultano assolutamente inidonei per l'esiguità dello spazio disponibile e per l'obiettiva difficoltà di collocarvi le necessarie attrezzature didattiche;

Attesa, pertanto, l'opportunità di rinviare le prove scritte del citato concorso;

Decreta:

A modifica di quanto stabilito con decreto in data 26 maggio 1984, le prove scritte del concorso, per esami, a undici posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova, riservato al personale della Corte dei conti, indetto con D.P. 25 agosto 1983, avranno luogo in Roma, presso la sala R/14 della Corte dei conti, via Baiamonti, 25, nei giorni 18 e 19 aprile 1985, alle ore 8.

Roma, addì 28 novembre 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

(6435)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avvisi relativi alla pubblicazione di concorsi a posti del ruolo tecnico professionale

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte seconda (personale - concorsi), n. 24 del 20 novembre 1984 sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio sui mitocondri e metabolismo energetico - Bari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di cibernetica e biofisica - Camogli;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnati all'istituto di analisi globale e applicazioni - Firenze;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di geofisica della litosfera - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di fisica cosmica e tecnologie relative - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di fisica cosmica e tecnologie relative - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di fisica cosmica e tecnologie relative - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di analisi numerica - Pavia;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di geocronologia e geochimica isotopica - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto CNUCE - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto CNUCE - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto internazionale per le ricerche geotermiche - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto internazionale per le ricerche geotermiche - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto internazionale per le ricerche geotermiche - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto CNUCE - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto CNUCE - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto CNUCE - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di acustica « O.M. Corbino » - Roma.

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte seconda (personale - concorsi), n. 25 del 21 novembre 1984 sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto del germoplasma - Bari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto tossine e micotossine dei parassiti vegetali - Bari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro studio sull'orticoltura industriale - Bari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio per gli antiparassitari - Bologna;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio per la conservazione dei foraggi - Bologna;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio sulle colture precoci ortive in Sicilia - Catania;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio sulle colture precoci ortive in Sicilia - Catania;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio per la genesi classificazione e cartografia del suolo - Firenze;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto sulla propagazione delle specie legnose - Firenze;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio dei microrganismi autotrofi - Firenze;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto sulla propagazione delle specie legnose - Firenze;

concorso pubblico, per esami, a due posti di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnati all'istituto biosintesi vegetali nelle piante di interesse agrario - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro sui diserbanti - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per la chimica del terreno - Pisa;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per la chimica del terreno - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto ricerca sull'adattamento dei bovini e bufali nel Mezzogiorno - Ponticelli (Napoli);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto ricerca sull'adattamento dei bovini e bufali nel Mezzogiorno - Ponticelli (Napoli);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto ricerca sull'adattamento dei bovini e bufali nel Mezzogiorno - Ponticelli (Napoli);

concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnati all'istituto per lo studio dei problemi agronomici dell'irrigazione - Ponticelli (Napoli);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio sulla micologia del terreno - Torino.

(6383)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi pubblici, per esami, ad un posto di consigliere e a due posti di ragioniere, rispettivamente, del personale direttivo e del personale di concetto negli uffici del veterinario di confine di Fortezza e di Campo Trens, ad un posto di ragioniere e ad un posto di educatore del personale di concetto della casa circondariale di Bolzano.

Con decreto n. 21128/PR.I del 30 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1984, registro n. 8, foglio n. 262, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 20 novembre 1984, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di consigliere in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale direttivo degli uffici del veterinario di confine di Fortezza e di Campo Trens. Detto posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 20 novembre 1984.

Con decreto n. 21122/PR.I del 23 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1984, registro n. 8, foglio n. 263, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 20 novembre 1984, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di ragioniere in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale di concetto negli uffici del veterinario di confine di Fortezza e di Campo Trens. Detti due posti sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 20 novembre 1984.

Con decreto n. 21105/PR.I del 16 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1984, registro n. 8, foglio n. 252, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 20 novembre 1984, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di ragioniere in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale di concetto della casa circondariale di Bolzano. Detto posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 20 novembre 1984.

Con decreto n. 21106/PR.I del 23 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1984, registro n. 8, foglio n. 253, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 20 novembre 1984, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di educatore per adulti in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale di concetto della casa circondariale di Bolzano. Detto posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 20 novembre 1984.

(6413)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 1984, n. 55.

Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 24 *ottobre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La Regione, al fine di consentire interventi eccezionali nelle situazioni in cui più grave si presenta, per caratteristiche quantitative e qualitative, la situazione occupazionale, con la presente legge disciplina, nell'ambito delle competenze trasferite ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di cantieri scuola e di lavoro — già normati dalla legge 29 aprile 1949, n. 264 — l'utilizzo temporaneo e straordinario da parte degli enti locali di lavoratori disocupati in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere di pubblica utilità.

Art. 2.

Soggetti e natura degli interventi

I comuni, o loro consorzi, e le comunità montane, nei quali si riscontri un particolare squilibrio tra l'offerta e la domanda di lavoro con conseguente elevato tasso di disoccupazione, possono promuovere iniziative per l'impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati nella realizzazione di opere di pubblica utilità attraverso l'apertura e la gestione di cantieri di lavoro di cui all'art. 1 della presente legge.

Gli oneri finanziari per le iniziative di cui al comma precedente sono a carico degli enti locali proponenti, fatti salvi gli eventuali contributi di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Attribuzioni alle province

Al fine di una gestione decentrata della legge che, nell'ambito dei criteri, delle priorità e dei vincoli stabiliti nelle deliberazioni-quadro del consiglio regionale di cui al successivo art. 4, consenta la scelta e il coordinamento degli interventi a livello locale, tenendo conto delle diverse situazioni sociali ed economiche, sono attribuite alle province, con le modalità di cui ai successivi articoli, le funzioni inerenti:

a) la raccolta ed istruttoria delle domande, la scelta e l'approvazione dei progetti di intervento;

b) il conseguente rilascio delle autorizzazioni all'apertura e gestione dei cantieri di lavoro dei comuni, o loro consorzi, e delle comunità montane, sia nel caso di iniziative con contributo regionale, sia nel caso di iniziative a carico degli enti locali proponenti;

c) l'assegnazione e l'erogazione degli eventuali contributi regionali;

d) il controllo sulle modalità di realizzazione delle iniziative approvate ed autorizzate.

Art. 4.

Delibera-quadro e contributi regionali

La Regione annualmente assegna alle province, sulla base delle rispettive situazioni di disoccupazione, un finanziamento per la concessione di contributi ai comuni, o loro consorzi, ed alle comunità montane, per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente art. 2 della presente legge.

Il consiglio regionale annualmente, con propria deliberazione, su proposta della giunta, stabilisce:

a) il riparto dei fondi disponibili fra le province per i fini e secondo il criterio di cui al comma primo del presente articolo;

b) l'entità dell'indennità giornaliera di cui al successivo art. 8 da corrispondere ai disoccupati avviati ai cantieri di lavoro;

c) la quota dell'indennità giornaliera, fino ad un massimo di 1/3 della stessa, finanziabile con i contributi regionali, nel limite dello stanziamento assegnato a ciascuna provincia;

d) i criteri e le priorità dell'accoglimento delle domande, nell'approvazione dei progetti e nella concessione dei contributi.

Qualora la peculiarità della situazione occupazionale e l'entità dei fondi disponibili lo rendano opportuno, il consiglio regionale, nella deliberazione di cui al presente articolo, può effettuare la ripartizione di cui al precedente comma secondo, lettera *a*), fra quelle province in cui la natura dei problemi della disoccupazione richiede interventi prioritari.

Nell'approvazione dei progetti da finanziarsi con contributo regionale le province dovranno rispettare i limiti di assegnazione dei fondi per esse stabilite con il riparto di cui al comma secondo del presente articolo.

Le province possono comunque erogare contributi aggiuntivi a carico del proprio bilancio e/o fornire assistenza tecnica agli enti locali nella realizzazione dei progetti; resta ferma la titolarità dell'iniziativa e la conseguente responsabilità del comune, o loro consorzi, o della comunità montana proponente per l'attivazione e la gestione del cantiere.

Art. 5.

Domande ed autorizzazioni

I comuni, o loro consorzi, e le comunità montane che intendono realizzare le iniziative di cui alla presente legge, presentano, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione del consiglio regionale di cui al precedente articolo, domanda al presidente dell'amministrazione provinciale territorialmente competente per ottenere l'autorizzazione all'apertura ed alla gestione dei cantieri di lavoro ed il relativo contributo finanziario, con allegato il progetto di intervento di cui al successivo art. 6.

La provincia verifica la completezza della documentazione allegata alla domanda, la congruità e la conformità del progetto di intervento con quanto stabilito nella presente legge, la idoneità dell'ente promtore ad assicurare la soddisfacente gestione del cantiere di lavoro, l'esistenza della copertura finanziaria dell'intervento previsto.

Sulla base della verifica di cui al precedente comma e nel rispetto delle indicazioni e dei vincoli fissati dalla deliberazione del consiglio regionale di cui al comma secondo del precedente art. 4 e nel termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, la provincia decide sulle domande presentate e sui relativi progetti di intervento, rilasciando, nel caso di approvazione, con singoli provvedimenti amministrativi, le relative autorizzazioni agli enti locali all'apertura e gestione dei cantieri di lavoro; la validità ed efficacia delle autorizzazioni è subordinata alla osservanza di quanto disposto nella presente legge e dalla deliberazione del consiglio regionale di cui all'art. 4.

Contestualmente, la provincia predispone l'elenco dei progetti approvati e ammessi ai contributi e delle relative autorizzazioni rilasciate, trasmettendolo, nello stesso termine, alla Regione.

L'elenco deve contenere:

a) l'indicazione dei comuni, o loro consorzi, o comunità montane autorizzati all'apertura e alla gestione dei cantieri di lavoro;

b) la sintetica descrizione dell'attività prevista dal progetto di intervento;

c) la durata dell'attività e il numero dei lavoratori interessati;

d) l'indicazione dei costi ripartiti per tipo, delle modalità della copertura finanziaria distinta in: mezzi propri dell'ente promotore, contributo regionale, eventuale contributo provinciale.

Il totale dei finanziamenti indicati come a carico dei fondi regionali non potrà in alcun modo superare la somma prevista per la provincia dalla deliberazione del consiglio regionale di cui al comma secondo del precedente art. 4.

Nel caso di mancato accoglimento della domanda per esaurimento delle disponibilità finanziarie, i comuni, o loro consorzi, o le comunità montane possono presentare domanda ai sensi del successivo art. 10 della presente legge.

Art. 6.

Contenuto del progetto

Il progetto allegato alla domanda di cui al comma primo del precedente art. 5 deve contenere:

a) una relazione sintetica sulla situazione del mercato del lavoro dalla quale si evincano la gravità e le caratteristiche della crisi occupazionale nell'area territoriale di competenza dell'ente locale proponente;

b) la descrizione analitica delle opere che si intendono attuare, comprensiva degli eventuali elementi tecnico-progettuali;

c) le modalità organizzative dell'attività lavorativa che dovrà svolgersi sotto la guida e il controllo di personale tecnico dell'ente promotore o comunque di persona incaricata dall'ente, sulla base di specifiche attitudini professionali;

d) il numero dei disoccupati che si intende utilizzare, comunque non inferiore a dieci, le loro caratteristiche e le modalità per la loro individuazione;

e) la durata del progetto, specificata in mesi e numero complessivo delle giornate lavorative previste;

f) gli oneri finanziari distinti: in spese di funzionamento e organizzazione, indennità ai lavoratori interessati, oneri previdenziali e assicurativi;

g) le fonti di finanziamento previste.

Qualora le opere che si intendano realizzare comportino, sulla base della normativa vigente, autorizzazioni amministrative o pareri tecnici, l'ente proponente dovrà dare atto, in sede di domanda, dell'avvenuta acquisizione degli stessi.

Le caratteristiche del progetto di intervento devono essere tali da comportare una durata del cantiere non inferiore a mesi due e non superiore a mesi sei; eccezionalmente, qualora particolari caratteristiche delle opere che si intendono realizzare lo richiedano, la durata del progetto può essere prorogata, previa domanda, per un massimo di ulteriori mesi sei con le procedure e alle condizioni di cui al successivo art. 10.

Art. 7.

Beneficiari degli interventi

Possono essere utilizzati nei progetti di cui alla presente legge i lavoratori disoccupati iscritti nelle liste degli uffici di collocamento, individuati secondo criteri stabiliti d'intesa fra l'ente locale promotore e l'ufficio provinciale del lavoro competente, sentite le organizzazioni sindacali territoriali, tenuto conto delle direttive della commissione regionale per l'impiego

La partecipazione dei lavoratori ai progetti è volontaria e non istituisce nessun rapporto di lavoro con l'ente promotore e gestore, né costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a concorsi e/o per l'assunzione negli enti o nelle aziende pubbliche.

Per la durata del progetto i lavoratori in esso impiegati mantengono la figura giuridica di disoccupati e, conseguentemente, l'iscrizione al collocamento.

L'articolazione dell'attività lavorativa deve prevedere l'utilizzo dei disoccupati per cinque giorni alla settimana e consentire la partecipazione dei lavoratori medesimi alle chiamate pubbliche del collocamento.

L'attività lavorativa può comprendere anche momenti formativi inerenti all'attività stessa.

Art. 8.

Trattamento economico dei lavoratori

Ai lavoratori partecipanti ai cantieri di lavoro gli enti gestori corrispondono una indennità giornaliera nella misura stabilita nella delibera del consiglio regionale di cui al comma secondo del precedente art. 4.

Per quanto concerne il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo si applicano le disposizioni della legge 6 agosto 1975, n. 418, e successive modificazioni e integrazioni, restando a carico dell'ente promotore il relativo onere finanziario da detta legge già previsto a carico del disciolto «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori».

Art. 9.

Erogazione dei finanziamenti alle province

Entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di cui al comma primo dell'art. 5, le province trasmettono alla giunta regionale l'elenco, di cui allo stesso articolo, dei progetti approvati ed ammessi ai contributi e delle relative autorizzazioni rilasciate.

La giunta regionale provvede conseguentemente alla erogazione alle province di una quota di finanziamento corrispondente al 50% delle somme dovute come contributi regionali; la suddetta quota di anticipazione può essere eccezionalmente elevata in relazione a motivate necessità connesse all'attuazione dei progetti approvati.

All'erogazione della quota a saldo la giunta regionale provvede con successiva deliberazione, sulla base del rendiconto trasmesso dalla provincia alla chiusura dei cantieri di lavoro.

La giunta regionale può effettuare controlli e richiedere ulteriore documentazione concernente l'attuazione dei progetti; può stabilire inoltre eventuali direttive organizzative che si rendessero opportune nel corso dell'applicazione della presente legge.

Art. 10.

Iniziative per cui non si richiede il contributo finanziario regionale

Le province possono altresì autorizzare, ai sensi e con la osservanza delle norme di cui alla presente legge non esplicitamente derogate dal presente articolo, l'utilizzo temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati, attraverso l'apertura e la gestione dei cantieri di lavoro da parte di comuni o loro consorzi e di comunità montane, che assumono interamente a proprio carico gli oneri finanziari relativi.

Anche in questo caso il trattamento economico spettante ai lavoratori partecipanti ai progetti è quello indicato dalla delibera del consiglio regionale di cui al comma secondo dell'art. 4.

Nell'ipotesi di cui al presente articolo le domande di autorizzazione dei comuni, o loro consorzi e delle comunità montane, corredate dal progetto di cui all'art. 6, sono presentate alla provincia anche successivamente ai termini previsti al comma primo dell'art. 5. Esse devono contenere formale dichiarazione del comune, o del consorzio di comuni, e della comunità montana proponente dell'assunzione a proprio carico degli oneri finanziari relativi e dell'esistenza nel proprio bilancio della necessaria disponibilità finanziaria.

La provincia approva il progetto di intervento e rilascia l'autorizzazione all'apertura e alla gestione del cantiere di lavoro entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

L'autorizzazione rilasciata dalla provincia deve dare atto di quanto previsto ai commi precedenti per quanto concerne il finanziamento delle iniziative autorizzate.

E' comunque in facoltà della provincia erogare, con fondi a carico del proprio bilancio, eventuali contributi ai comuni, o loro consorzi, e alle comunità montane e/o fornire assistenza tecnica nella realizzazione dei progetti.

Dell'eventuale contributo provinciale deve essere dato atto nella delibera di autorizzazione di cui ai precedenti commi quarto e quinto.

Delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo è data comunicazione alla giunta regionale.

Art. 11.

Norma transitoria per la prima applicazione

Al fine di consentire l'immediata operatività della presente legge, la somma disponibile nel bilancio regionale per l'esercizio 1984, di cui al successivo art. 12, è ripartita tra le province per la concessione, ai sensi della presente legge, di contributi

destinati all'apertura e gestione di cantieri di lavoro di comuni, o loro consorzi, e di comunità montane, secondo quanto di seguito indicato:

provincia di Torino	L. 130.000.000
provincia di Alessandria	» 24.000.000
provincia di Asti	» 24.000.000
provincia di Cuneo	» 24.000.000
provincia di Novara	» 24.000.000
provincia di Vercelli	» 24.000.000

Le domande di cui all'art. 5, corredate dal relativo progetto di intervento ai sensi dell'art. 6 devono essere presentate alla provincia di appartenenza entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della presente legge. Entro i trenta giorni successivi le province svolgono gli adempimenti di propria competenza.

L'indennità giornaliera da corrispondere ai lavoratori disoccupati partecipanti ai progetti autorizzati ai sensi del presente articolo, è determinata in L. 30.000 lorde; la quota finanziabile con i contributi regionali, nel limite dell'assegnazione per ciascuna provincia di cui al comma primo del presente articolo, è stabilita in L. 10.000.

Per l'approvazione dei progetti le province danno la priorità alle domande presentate dai comuni, o loro consorzi, e dalle comunità montane nelle cui aree più grave si manifesta la situazione occupazionale.

La giunta regionale è autorizzata, in deroga a quanto stabilito nell'art. 9, ad anticipare alle amministrazioni provinciali l'intera somma di cui al comma primo del presente articolo prevedendo nell'atto deliberativo le modalità per il recupero all'amministrazione regionale delle somme che sulla base dei rendiconti presentati non risulteranno essere state utilizzate.

Per i progetti approvati dalle province ai sensi del precedente art. 10, anteriormente all'adozione della prima delibera del consiglio regionale di cui all'art. 4; l'indennità giornaliera per i lavoratori partecipanti è fissata in L. 30.000 lorde.

L'attività lavorativa è articolata in cinque giorni alla settimana, per sette ore giornaliere, fatta salva la facoltà di partecipare alle chiamate pubbliche del collocamento.

Nella fase transitoria prevista dal presente articolo, i lavoratori disoccupati da avviare ai cantieri di lavoro sono individuati secondo criteri stabiliti d'intesa tra l'ente locale promotore e l'ufficio provinciale del lavoro competente, sentite le organizzazioni sindacali territoriali.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di L. 250.000.000.

La spesa per gli anni finanziari successivi, verrà stabilita dalla legge di approvazione dei relativi bilanci.

Agli oneri derivanti dalla spesa di cui al primo comma si fa fronte mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 viene conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: « Assegnazione di somme alle province per la concessione di contributi ai comuni, o loro consorzi, ed alle comunità montane per l'impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro » e con la dotazione di L. 250.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 18 ottobre 1984

VIGLIONE

(5968)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi del supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	*Abbonamento annuale ai supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle* specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. **L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione** di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227